



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVAZIONE P.E.F. 2020 VALIDATO E TARIFFE TARI A MISURA
ANNO 2020**

Nr. Progr. **39**

Data 29/09/2020

Seduta Nr. 7

In data VENTINOVE del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI alle ore 21:00 nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
Liberti Eridano	X	
PERSIA ATTILIO	X	
Falaschi Elena	X	
Spaccini Francesco	X	
Carletti Chiara	X	
Trinari Silvana		X
Mencolini Cristina	X	
Bussolini Valter	X	
Nucciarelli Lucia	X	
Vaccari Marzio		X
FERRONI ANDREA	X	
Ciuchicchi Michele	X	
Ciotti Fausto	X	
TOTALE	11	2

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Liberti Eridano che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale Violini Elena che redige il verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

Assenti giustificati i consiglieri:

TRINARI SILVANA

D.C.C. n. del

APPROVAZIONE P.E.F. 2020 VALIDATO E TARIFFE TARI A MISURA – ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, - n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*

o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [ATO] per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*

o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore (comprendente il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed il Comune per la parte del servizio gestita in economia) secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la deliberazione Arera n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, in vigore dal 1^ aprile 2020 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, avente per oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"* prevedendo al punto 2.4 che nelle more dell'approvazione del Piano da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

RICHIAMATE le *"... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147*

del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...” nelle quali viene dato atto che “... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis:« In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati »;

RILEVATO che a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19:

- con l’art. 138 del D.L. 34/2020 è stata abrogata la scadenza speciale prevista con riferimento alla TARI fissata al 30 aprile dal comma 683-bis della legge 160/2019 ed è stato prorogato alla data del 31.07.2020 il termine per l’approvazione di regolamenti e tariffe dei tributi locali IMU e TARI;;

- è stato previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020 mediante l’art.106, c. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020;

DATO ATTO che pertanto i termini per la deliberazione dei regolamenti e misure della TARI, con effetto dal 1° gennaio 2020, in virtù del citato comma 169 (art. unico) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono stati ulteriormente prorogati al 30 settembre insieme ai termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la nota pervenuta via pec in data 11/09/2020 ns. prot. n. 7868/2020 con cui l’Ente territorialmente competente A.U.R.I. (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico ex L.R. 11/2013) ha comunicato l’avvenuta Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’A.U.R.I. n. 5 del 09/09/2020 con la quale si è proceduto alla “validazione ai sensi dell’art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei Comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art.6.4.”riportata nell’allegato A (sub 1) con la relazione in ordine all’applicazione del metodo ARERA MTR (allegato A sub 2) e con la relazione di accompagnamento secondo lo schema fornita dall’Appendice 2 MTR corredata dalla dichiarazione di veridicità di cui all’Appendice 3 dello stesso MTR (allegato A sub 3);

VISTA la nota pervenuta via pec in data 20/09/2020 ns. prot. n. 8139/2020 con cui l’Ente territorialmente competente A.U.R.I. ha inviato copia della deliberazione citata e l’indirizzo web attraverso cui accedere alla documentazione richiamata nella deliberazione e depositata presso AURI;

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario TARI 2020 per il Comune di Torgiano validato e allegato alla citata deliberazione AURI n.5/2020 riportato con i dettagli nell'Allegato B) da cui si evince che:

- il totale del valore dei costi teorici del servizio in applicazione del Metodo tariffario ARERA ex Del.443/2020:

Riferimento AURI	S2.22
Comune	Torgiano
Quota parte Gestore (comprende congruaggio totale a livello comunale)	1.191.752
di cui Canone	884.710
di cui CTS-CTR	307.042
Quota parte Comune	104.714
Totale MTR 2020 (IVA Inclusa) prima dell'applicazione del tetto *	1.296.466

- il totale dei costi a seguito dell'applicazione del tetto limite alle entrate tariffarie per il 2020:

Quadro finale costi al netto del limite entrate tariffarie		
B	PEF 2020 FINALE su base COMUNALE, Iva compresa	1.215.438
	Costi Variabili PEF2020 - Tv	424.909
	Costi Fissi PEF2020 - Tf	790.530
	PEF 2019 al netto rettifiche (vedi determina 2/20 ARERA)	1.155.719
C	Incremento PEF2020 su PEF2019 rettificato (in %)	5,17%
	Incremento PEF 2020 su PEF2019 rettificato (in euro)	59.719

DATO ATTO pertanto che il l'importo massimo da sottoporre a entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche TARI ammonta per il 2020 a €. 1.215.438,00 di cui:

- €. 1.191.752 costituisce al quota massima di così riconosciuti al gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti

- €. 23.686,00 costituisce la quota di costi riconosciuti al Comune per la parte di servizio gestito in economia (CARC Costi Amministrativi di Accertamento, Riscossione e Contenzioso);

PRESO ATTO che il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti come disposto dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 secondo cui *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"*.

CONSIDERATO l'art. 1 – comma 1.4 della Determinazione ARERA n.02/DRIF/2020 secondo cui:

"Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente."

VISTO Regolamento Comunale TARI a Misura per l'anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __;

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti a Misura per l'anno 2020;

PRESO ATTO della simulazione delle tariffe TARI a misura effettuata in applicazione del Regolamento e della normativa vigente nell'ambito dell'affidamento dell'attività di supporto specialistico per l'attivazione della TARI Puntuale a partire dal 1° gennaio 2020 stabilito con Determinazione Dirigenziale n.89 del 27/02/2020, in carico alla GEST srl, già gestore del servizio di gestione integrata di rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 5 del vigente contratto stipulato il 9/12/2009, di cui al repertorio n.117137 Raccolta n.3626, il cui report è integralmente riportato nell'allegato C);

RICHIAMATI i seguenti contenuti salienti dei presupposti della simulazione tariffaria secondo cui :

- a) nel Comune di Torgiano risultano attive a tutt'oggi per il 2020 n. 3.638 utenze di cui n.3.054 domestiche e n.584 non domestiche ;
- b) la produzione di rifiuto secco residuo prevista per l'anno 2020 è di Kg. 636.193,50
- c) la raccolta differenziata per il 2020 è prevista pari al 76,59%
- d) "nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue, avuto riguardo al PEF totale di € 1.215.438,00";
- e) ai sensi dell'art. 1.4 della determina n. 2/2020 ARERA, dal PEF totale di 1.215.438,00 sono stati sottratti i seguenti importi:
 - € 3.446,55 da finanziare con il contributo MIUR (stima su erogazione 2019);
 - € 20.000,00 da finanziare con entrate derivanti da recupero evasione incassate in competenza 2020 e derivanti da accertamenti tributari emessi nel 2020 o in anni precedenti;
- f) la simulazione è stata pertanto effettuata considerando l'importo da sottoporre a gettito ottenuto per differenza e pari a € 1.191.991,45;
- g) i costi sono stati ripartiti tra quelli fissi nella misura del 65,04% e quelli variabili nella misura del 34,96% ai fini della determinazione della quota di Tariffa Fissa e della quota di Tariffa Variabile;
- h) il gettito delle utenze domestiche è stato indicato nella misura del 60%.
- i) i coefficienti di produzione di rifiuti sono stati confermati pari a quelli applicati nel 2019, anche alla luce dell'art. 57 Bis comma 1 della L. 124/2019.
- j) a seguito della' avvio dal 1° gennaio 2020 della TARI a Misura l'attribuzione della Tariffa Variabile (TV) è stata suddivisa in due quote:
 - TV1: quota della parte variabile della tariffa calcolata con il metodo del DPR 158/99 (coefficienti kb e kd);
 - TV2: quota della parte variabile della tariffa commisurata all'effettiva produzione di rifiuti,
- k) calcolata sulla base dei volumi di conferimento del rifiuto indifferenziato.

RILEVATO che l'esito della simulazione individua le seguenti Tariffe:

- a) Tariffe Fissa e Variabile 1, n grado di produrre un gettito di € 1.161.991,45.

Utenze domestiche

Sottocat	Desc Coefficiente	Ka	Kb	€/mq	€/Nucleo
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,86	0,60	1,03	38,85
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,94	1,40	1,13	90,65
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	1,02	1,80	1,23	116,54
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,10	1,80	1,32	116,54
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,17	2,90	1,41	187,77
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,23	3,40	1,48	220,14

Utenze non domestiche

Sottocat	Desc Coefficiente	Kc	Kd	Importo Unitario Fisso	Importo Unitario Varia
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98	0,80	0,42
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60	0,73	0,38
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,78	7,20	1,45	0,76
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,37	3,39	0,69	0,36
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,84	7,68	1,56	0,81
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,23	20,54	4,15	2,15
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,79	16,47	3,33	1,73
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,21	20,33	4,11	2,13
10	OSPEDALI	0,82	7,55	1,53	0,79
11	UFFICI, AGENZIE	2,21	17,62	4,11	1,85
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	2,40	1,24
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	1,83	16,89	3,41	1,77
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,87	17,17	3,48	1,80
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,29	11,85	2,40	1,24
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,08	4,95	2,01	0,52
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,57	14,45	2,92	1,52
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,49	13,65	2,77	1,43
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,76	11,58	3,28	1,21
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,34	12,30	2,49	1,29
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,32	12,15	2,46	1,27
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,60	23,94	4,84	2,51
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,40	22,14	4,47	2,32
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,19	11,28	5,94	1,18
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,04	28,02	5,66	2,94
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,49	13,70	2,77	1,44
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,38	31,12	6,29	3,26
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,47	13,51	2,74	1,42
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,48	32,00	6,48	3,36
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,74	6,80	1,38	0,71

b) alla Tariffa Variabile 2, relativa alla componente collegata agli svuotamenti, sono stati attribuiti € 30.000,00, in considerazione del fatto che trattasi di prima annualità di applicazione del tributo puntuale, secondo il seguente prospetto di calcolo:

TOTALE KG RIFIUTO SECCO RESIDUO	€ 636.193,50
TOTALE PEF - MIUR - EVASIONE €	€ 1.191.991,45
DI CUI COSTI VARIABILI	€ 416.720,21
PESO SPECIFICO	0,08
% PESO COSTI VARIABILI	34,96%
QUOTA VARIABILE 2	€ 30.000
COSTO AL KILOGRAMMO	0,047155464
TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO (KG / PESO SPECIFICO)	7.952.418,75
COSTO AL LITRO (QUOTA VARIABILE 2 / TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO)	0,003772437

c) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Comunale per la TARI a Misura;

STABILITO che il saldo degli avvisi di pagamento sarà emesso con scadenza 31/03/2021, con le tariffe sopra indicate, e terrà conto dell'importo già inviato in sede di acconto, pari all'84% delle tariffe 2019.

DATO ATTO che ai sensi degli art. 21, 23, 24 del Regolamento per l'applicazione della TARI a misura 2020 sono previste riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che provvedono a smaltire in proprio mediante autonomo avvio al riciclo o compostaggio;

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia Covid-19 nel Regolamento comunale citato all'art. 22 bis sono state previste riduzioni tariffarie esclusivamente per l'anno 2020 a

beneficio delle utenze domestiche e non domestiche finanziate con fondi di Bilancio comunale , stabilendo benefici superiori a quelli ricavabili dalla applicazione facoltativa della deliberazione Arera n. 158/2020 del 05.05.2020 recante Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, della quale pertanto non si è usufruito;

DANDO ATTO che il suddetto beneficio verrà scomputato, laddove possibile, dalla bollettazione a conguaglio della terza e ultima rata della tassa relativa all'anno 2020 che sarà emessa con scadenza 31/03/2021;

RILEVATO che a seguito della citata simulazione le applicazioni delle riduzioni COVID per le utenze non domestiche, finanziate con ricorso al bilancio dell'ente ammontano ad un per un importo complessivo di:

- € 65.000,00 per le riduzioni delle utenze non domestiche ai sensi del comma i dell'art. 22 bis del Regolamento secondo cui: *"Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, limitatamente all'anno 2020, in considerazione dell'emergenza COVID – 19 ed alla luce del principio "chi inquina paga":*

- *le utenze non domestiche classificate alle categorie di cui al DPR 158/1999 N. 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30, sottoposte a sospensione parziale o totale per decreto legge, usufruiscono di una riduzione pari alla tariffa applicata dal giorno 12 marzo 2020 al giorno 13 maggio 2020;*
- *le utenze non domestiche classificate alle categorie di cui al DPR 158/1999 N. 3 – 9 -10 – 14 – 25 – 26 – 28 – 29, avendo comunque subito una riduzione dell'afflusso di clienti e/o della produzione dei rifiuti a causa delle misure di divieto e restrizione degli spostamenti delle persone a seguito dei D.P.C.M. 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° e 10 aprile, beneficiano di una riduzione della tariffa fissa e della tariffa variabile 1 del 5%;"*

- €. 5.000,00 per gli intestatari TARI di utenze domestiche, già beneficiarie di bonus spesa ai sensi del comma i dell'art. 22 bis del Regolamento secondo cui: *"Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, limitatamente all'anno 2020, gli intestatari Tari di utenze domestiche, nel cui nucleo familiare un componente sia risultato beneficiario del bonus alimentare di cui all'Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, beneficiano di una riduzione del tributo secondo le seguenti modalità:*

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO RIDUZIONE
1	€ 30,00
2	€ 40,00
3	€ 50,00
4	€ 60,00
5	€ 70,00
6 +	€ 80,00

DATO ATTO che per l'anno 2020 il numero delle rate e le scadenze per il pagamento della TARI sono state così stabilite con la Delibera di Giunta Comunale n.75/2020 e n. 85/2020:

1° rata: 20 luglio 2020;

2° rata: 20 ottobre 2020;

emesse applicando una percentuale per il calcolo pari all'84% delle tariffe 2019;

RITENENDO di fissare la scadenza della 3° ed ultima rata 2020 al 31/12/2021 al fine di consentire le elaborazioni necessarie ai conguagli dovuti a seguito dell'attivazione della Tariffa a Misura e delle ulteriori riduzioni e rettifiche;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ACQUISITO il parere n. ____ del _____ (Prot. n. _____) espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito L.213/201;

Con votazione espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DETERMINARE**, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate e contenute negli Allegati B e C, preso atto dei risultati espressi dal Piano Economico Finanziario elaborato e validato dall'A.U.R.I. con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'A.U.R.I. n. 5 del 09/09/2020/09/2020 in coerenza con le previsioni MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i. e allegato al presente atto unitamente alle Relazioni (Allegato A sub 1-2-3), con efficacia dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all'anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti, confermando i coefficienti di produzione dei rifiuti già applicati lo scorso anno:

Utenze domestiche

Sottocat	Desc Coefficiente	Ka	Kb	€/mq	€/Nucleo
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,86	0,60	1,03	38,85
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,94	1,40	1,13	90,65
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	1,02	1,80	1,23	116,54
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,10	1,80	1,32	116,54
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,17	2,90	1,41	187,77
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,23	3,40	1,48	220,14

Utenze non domestiche

Sottocat	Desc Coefficiente	Kc	Kd	Importo Unitario Fisso	Importo Unitario Varia
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98	0,80	0,42
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60	0,73	0,38
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,78	7,20	1,45	0,76
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,37	3,39	0,69	0,36
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,84	7,68	1,56	0,81
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,23	20,54	4,15	2,15
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,79	16,47	3,33	1,73
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,21	20,33	4,11	2,13
10	OSPEDALI	0,82	7,55	1,53	0,79
11	UFFICI, AGENZIE	2,21	17,62	4,11	1,85
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	2,40	1,24
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	1,83	16,89	3,41	1,77
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,87	17,17	3,48	1,80
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,29	11,85	2,40	1,24
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,08	4,95	2,01	0,52
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,57	14,45	2,92	1,52
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,49	13,65	2,77	1,43
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,76	11,58	3,28	1,21
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,34	12,30	2,49	1,29
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,32	12,15	2,46	1,27
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,60	23,94	4,84	2,51
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGERIE	2,40	22,14	4,47	2,32
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,19	11,28	5,94	1,18
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,04	28,02	5,66	2,94
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,49	13,70	2,77	1,44
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,38	31,12	6,29	3,26
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,47	13,51	2,74	1,42
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,48	32,00	6,48	3,36
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,74	6,80	1,38	0,71

=====

b) alla Tariffa Variabile 2, relativa alla componente collegata agli svuotamenti, sono stati attribuiti € 30.000,00, in considerazione del fatto che trattasi di prima annualità di applicazione del tributo puntuale, secondo il seguente prospetto di calcolo

TOTALE KG RIFIUTO SECCO RESIDUO	€. 636.193,50
TOTALE PEF - MIUR - EVASIONE €	€. 1.191.991,45
DI CUI COSTI VARIABILI	€. 416.720,21
PESO SPECIFICO	0,08
% PESO COSTI VARIABILI	34,96%
QUOTA VARIABILE 2	€. 30.000
COSTO AL KILOGRAMMO	0,047155464
TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO (KG / PESO SPECIFICO)	7.952.418,75
COSTO AL LITRO (QUOTA VARIABILE 2 / TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO)	0,003772437

c) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base a quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Comunale per la TARI a Misura;

3) DI DISPORRE che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

4) DI DARE ATTO che per l'anno 2020 il numero delle rate e le scadenze per il pagamento della TARI sono state così stabilite con la Delibera di Giunta Comunale n.75/2020 e n. 85 del 2 luglio 2020:

1° rata: 20 luglio 2020;

2° rata: 20 ottobre 2020;

emesse applicando una percentuale per il calcolo pari all'84% delle tariffe 2019;

5) DI STABILIRE che la scadenza della 3°ed ultima rata 2020 è fissata al 31/03/2021;

6) DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

7) DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento ad AURI entro il 10 ottobre ai fini dell'invio ad AREARA entro 30 giorni dal 30 settembre dell'intera documentazione relativa a ciascun Comune;

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.



COPIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 5 DEL 09-09-2020

Oggetto: Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4

In data 09-09-2020 alle ore 10:00 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci – Foligno, Piazza della Repubblica n. 25, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI così composta:

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
1.	Acquasparta	4.778		X	BENVENUTO ROMANO
2.	Allerona	1.794			
3.	Alviano	1.463			
4.	Amelia	11.897	X		PERNAZZA LAURA
5.	Arrone	2.763	X		DI GIOIA FABIO
6.	Assisi	28.299	X		PROIETTI STEFANIA
7.	Attigliano	2.028			
8.	Avigliano Umbro	2.558			
9.	Baschi	2.722			
10.	Bastia Umbra	21.874		X	FRATELLINI FRANCESCO
11.	Bettona	4.367	X		MARCANTONINI LAMBERTO
12.	Bevagna	5.081			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
13.	Calvi dell'Umbria	1.856			
14.	Campello sul Clitunno	2.442			
15.	Cannara	4.305			
16.	Cascia	3.217			
17.	Castel Giorgio	2.131			
18.	Castel Ritaldi	3.278		X	TINELLI EZIO
19.	Castel Viscardo	2.938			
20.	Castiglione del Lago	15.527		X	DUCA FABIO
21.	Cerreto di Spoleto	1.075			
22.	Citerna	3.531	X		PALADINO ENEA
23.	Città della Pieve	7.712			
24.	Città di Castello	39.913		X	SECONDI LUCA
25.	Collazzone	3.473		X	DURELLO FRANCESCO
26.	Corciano	21.332	X		BETTI CRISTIAN
27.	Costacciaro	1.216			
28.	Deruta	9.669	X		TONIACCINI MICHELE
29.	Fabro	2.876			
30.	Ferentillo	1.913			
31.	Ficulle	1.669			
32.	Foligno	57.155		X	UGOLINELLI ELISABETTA

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
33.	Fossato di Vico	2.840			
34.	Fratta Todina	1.839	X		COATA GIANLUCA
35.	Giano dell'Umbria	3.846	X		PETRUCCIOLI MANUEL
36.	Giove	1.928			
37.	Gualdo Cattaneo	6.155	X		VALENTINI ENRICO
38.	Gualdo Tadino	15.208	X		PRESCIUTTI MASSIMILIANO
39.	Guarda	1.836			
40.	Gubbio	32.216			
41.	Lisciano Niccone	613			
42.	Lugnano in Teverina	1.494		X	MIGNO STEFANO
43.	Magione	14.865	X		CHIODINI GIACOMO
44.	Marsciano	18.902	X		MELE FRANCESCA
45.	Massa Martana	3.770	X		FEDERICI FRANCESCO
46.	Monte Castello di Vibio	1.567	X		BRUGNOSSI DANIELA
47.	Monte Santa Maria Tiberina	1.183			
48.	Montecastrilli	5.022	X		ANGELUCCI FABIO
49.	Montecchio	1.676			
50.	Montefalco	5.679	X		TITTA LUIGI
51.	Montefranco	1.276	X		TACCALOZZI RACHELE
52.	Montegabbione	1.216			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
53.	Monteleone d'Orvieto	1.467	X		LAROCCA ANGELO
54.	Monteleone di Spoleto	599			
55.	Montone	1.680			
56.	Narni	19.785		X	MORELLI ALFONSO
57.	Nocera Umbra	5.839	X		BONTEMPI GIOVANNI
58.	Norcia	4.957		X	BOCCANERA GIULIANO
59.	Orvieto	20.630		X	PIZZO PIERGIORGIO
60.	Otricoli	1.869	X		LIBERATI ANTONIO
61.	Paciano	975			
62.	Panicale	5.692	X		CHERUBINI GIULIO
63.	Parrano	534			
64.	Passignano sul Trasimeno	5.746			
65.	Penna in Teverina	1.099			
66.	Perugia	166.134		X	NUMERINI OTELLO
67.	Piegaro	3.669	X		FERRICELLI ROBERTO
68.	Pietralunga	2.111			
69.	Poggiodomo	117			
70.	Polino	233	X		VENANZI REMIGIO
71.	Porano	1.966	X		CONTICELLI MARCO
72.	Preci	724			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
73.	San Gemini	5.018	X		CLEMENTELLA LUCIANO
74.	San Giustino	11.297			
75.	San Venanzo	2.218		X	POSTI STEFANO
76.	Sant'Anatolia di Narco	564	X		FIBRAROLI TULLIO
77.	Scheggia e Pascelupo	1.393	X		VERGARI FABIO
78.	Scheggino	461			
79.	Sellano	1.079			
80.	Sigillo	2.404		X	BOCCI GIAN PIERO
81.	Spello	8.645	X		LANDRINI MORENO
82.	Spoletto	38.218		X	CRETONI SANDRO
83.	Stroncone	4.917			
84.	Terni	111.501		X	GIULI ANDREA
85.	Todi	16.851	X		RUGGIANO ANTONINO
86.	Torgiano	6.725		X	SPACCINI FRANCESCO
87.	Trevi	8.469	X		SPERANDIO BERNARDINO
88.	Tuoro sul Trasimeno	3.780			
89.	Umbertide	16.681	X		CARIZIA LUCA
90.	Valfabbrica	3.389		X	CAPOBIANCO CLAUDIO
91.	Vallo di Nera	364			
92.	Valtopina	1.398			

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

	Comune	Popolazione	Sindaco	Delegato	Cognome e Nome
	TOTALE	891.181			

Assume la presidenza l'Avv. Antonino Ruggiano in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Giuseppe Rossi dell'Ufficio di Direzione.

La seduta risulta valida ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.r. n. 11/2013 essendo presenti n. 50 Comuni che rappresentano più di un terzo della popolazione regionale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita l'Assemblea dei Sindaci dell'AURI ad esaminare e a deliberare in ordine all'oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI**Considerato:**

- che la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito *"l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile"*;
- che in virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati- A.T.I.

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*.

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]"*.

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, individuando i seguenti obiettivi primari:

- migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, in coerenza con il quadro comunitario e nazionale, in particolare l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento delle tariffe;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti (c.d. sharing);
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, definendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale gli investimenti.

ed indicando, in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA:
 - lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
 - la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
 - il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 - la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- all'art.4:
 - le modalità di determinazione delle entrate tariffarie che avviene sulla base di dati certi e verificabili, desumibili da fonti contabili obbligatorie e soggette ad un limite massimo di incremento annuale;
 - l'individuazione da parte di AURI degli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dai gestori;
- agli artt.6 e 8 l'approvazione della conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e l'invio della stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva;

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Considerato che la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, costituisce la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di "metodo tariffario", in quanto riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal dPR 158/1999, in linea con le precedenti annualità;

Dato atto, pertanto, che compete ai singoli Consigli Comunali, sulla base delle determinazioni dell'AURI ed entro il termine di legge, l'assunzione delle deliberazioni tariffarie con l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

Dato atto, inoltre, che il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art 6 della delibera ARERA sopra citata ("Procedura di approvazione") e che in sintesi delinea un procedimento in cui i soggetti sono essenzialmente tre:

- **il gestore del servizio** che ha il compito di predisporre il PEF "*secondo quanto previsto dal MTR*", provvedendo quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, nonché di corredare il piano con una dichiarazione "*attestante la veridicità*" e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2);
- **l'ente territorialmente competente (AURI)** che ha il compito di validare il PEF verificando "*la completezza*", "*la coerenza*" e "*la congruità*" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "*dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore*" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "*assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio*" (co. 4);
- **l'ARERA** che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (co. 6.5).

Considerato che sono previste nell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.443/2009 (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018- 2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- delle diverse componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,
- del limite all'aumento tariffario annuale,
- della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,
- dei costi d'uso del capitale,
- delle componenti a congruaggio relative agli anni 2018 e 2019;

Dato atto che costituiscono oggetto delle determinazioni di AURI i seguenti principali fattori di scelta:

1	Fattore di <i>Sharing</i> – b
2	Fattore di <i>Sharing</i> – b(1+ω)
3	Rateizzazione – r
4	Fabbisogno standard (€cent/kg)
5	Valutazione rispetto agli obiettivi di % RD – γ1

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

6	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – γ2
7	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – γ3
8	Coefficiente di recupero di produttività – Xa
9	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità – QLa
10	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale – PGa
11	ΣTVa-1 = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

i cui criteri di applicazione risultano illustrati nella relazione allegata al presente atto;

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020 l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (AURI) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Dato atto che, per consentire la presa d'atto dei PEF e la relativa deliberazione tariffaria della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, assunta nel rispetto dei commi 650 e ss. dell'art.1 della legge 147/2013, i Comuni necessitano di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire con tempi che consentano di rispettare la scadenza di legge;

Visto l'articolo 138 del decreto-legge 34/2020 che ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13 (comma a sua volta introdotto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, che inizialmente fissava al 30 aprile 2020 il termine entro cui i Comuni, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, sarebbero stati tenuti ad approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva);
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/2020, che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine del 30 aprile 2020 di cui al citato comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13, di fatto allineando – in coerenza con l'articolo 1, comma 683 della legge 147/13 – il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2, del decreto-legge 18/20;

Dato atto che la successiva legge di conversione del decreto-legge 34/2020 (introducendo il comma 3-bis all'articolo 106) ha posticipato al 30 settembre 2020 il termine del 31 luglio 2020 già disposto dal citato articolo 107, comma 2, del decreto-legge 18/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione e, quindi, anche degli atti deliberativi comunali in materia di TARI;

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista altresì la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

- specificato che per “ambito tariffario”, ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'AURI deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2);

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF che in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 102/2020/R/RIF, ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, con la menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF sono stati introdotti, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili dalle attività soggette a provvedimenti di sospensione) e specifiche forme facoltative di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

Vista la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, che confermando l'impostazione regolatoria fino a quel momento adottata quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, ha tra l'altro:

- introdotto alcuni elementi di flessibilità nel MTR, anche per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- previsto modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- disciplinato le modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze dalla deliberazione 158/2020/R/RIF introducendo, in considerazione delle difficoltà finanziarie che potrebbero gravare sul settore a seguito dell'emergenza epidemiologica, la facoltà, per l'Ente territorialmente competente, di richiedere alla CSEA l'anticipazione dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente di rinvio derivante dall'applicazione delle misure di tutela per le utenze non domestiche di cui alla menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF;
- disciplinato:
 - le condizioni per l'accesso al meccanismo di anticipazione prevedendo che gli Enti territorialmente competenti, in considerazione della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, possano inoltrare la richiesta a CSEA entro il 30 settembre 2020;
 - le modalità di erogazione e di rimborso dell'anticipazione medesima, disponendo in particolare che, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse con l'erogazione dei servizi essenziali, CSEA provveda ad erogare gli importi richiesti entro il 31 ottobre 2020.

Vista la deliberazione ARERA n. 299/2020/R/Rif che in ragione dei mutati termini di approvazione delle tariffe TARI ha spostato i termini per inoltrare la richiesta a CSEA entro

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

il 30 novembre 2020 e per l'erogazione degli importi richiesti al mese successivo alla ricezione da parte di CSEA della richiesta di anticipazione;

Considerato che nel Sub Ambito 2 è operante, quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti, la società GEST S.r.l., aggiudicatario della Gara d'Ambito (bando pubblicato nella GUCE in data 19/12/2008);

Considerato che AURI con nota prot. n. 66 del 3/1/2020 ha comunicato ai gestori del servizio rifiuti dei comuni umbri l'avvio del percorso di definizione dei PEF TARI 2020 secondo le modalità stabilite dalla Delibera ARERA n. 443/2019 stabilendo un calendario di incontro come di seguito indicato:

- 13/1/2020 ore 9:00 - Gestori Sub Ambito n. 1 (SOGEPU, GESENU e ESA);
- 13/1/2020 ore 11:00 - Gestore Sub Ambito 2 (GEST);
- 13/1/2020 ore 14:00 - Gestore Sub Ambito 3 (VUS);
- 13/1/2020 ore 16:00 – Gestore Sub Ambito 4 (ASM - COSP).

Considerato, altresì, che AURI con nota prot. n. 344 del 15/01/2020, inviata a tutti i comuni dell'Umbria e a tutti i gestori del servizio rifiuti operanti presso i comuni umbri, ha avviato il percorso della predisposizione dei PEF TARI 2020 per la parte di competenza dei comuni previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019 richiedendo agli stessi, entro la data del 10/2/2020, i dati contabili necessari e prevedendo una serie di incontri informativi per illustrare ai comuni le modalità di compilazione dei questionari richiesti;

Dato atto che gli incontri di cui sopra si sono svolti con il seguente calendario:

- Comuni Sub Ambito 1: martedì 28 gennaio, ore 10:00, presso la sede territoriale di Perugia;
- Comuni Sub Ambito 2: lunedì 27 gennaio, ore 15:30, presso la sede territoriale di Perugia;
- Comuni Sub Ambito 3: lunedì 27 gennaio, ore 10:00, presso la sede territoriale di Foligno;
- Comuni Sub Ambito 4: martedì 28 gennaio, ore 15:30, presso la sede territoriale di Terni;

Considerato che con nota prot. n. 1055 del 5/2/2020 AURI ha comunicato a tutti i gestori del servizio rifiuti dei comuni umbri il cronoprogramma per la trasmissione dei dati per la predisposizione del PEF TARI 2020;

Dato atto altresì che con successiva nota prot. 1238 del 10/2/2020 AURI ha chiesto a tutti i comuni dell'Umbria l'invio delle Delibere di Consiglio comunale relative all'approvazione dei Piani Finanziari TARI riferite alle annualità 2018 e 2019;

Considerato che ai fini della predisposizione del PEF TARI 2020 si è tenuto conto di quanto comunicato dai comuni del Sub Ambito n. 2, in conformità con le modalità disciplinate dall'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con le note di seguito indicate e acquisite al protocollo AURI:

Comune	Oggetto comunicazione (Relazione + Questionario + Dichiarazione di veridicità + PEF 2018 e 2019)
Assisi	Prot 1276 del 11-02-2020, prot. 1323 del 11-02-2020, prot. 1328 del 11-02-2020, prot 1985 del 03-03-2020
Bastia Umbra	Prot. 1840 del 26-02-2020

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Bettona	Prot. 2084 del 05-03-2020
Cannara	Prot. 1637 del 20-02-2020, prot. 2271 del 11-03-2020
Castiglione del Lago	Prot. 4193 del 19-05-2020
Città della Pieve	Prot. 1313 del 11-02-2020, prot. 1028 del 04-02-2020
Collazzone	Prot. 1862 del 26-02-2020
Corciano	Prot. 1327 del 11-02-2020, prot. 1527 del 18-02-2020
Deruta	Prot. 1937 del 02-03-2020, prot. 1938 del 02-03-2020, prot. 1939 del 02-03-2020
Fratta Todina	Prot. 1384 del 12-02-2020, prot. 1656 del 20-02-2020
Magione	Prot. 1250 del 10-02-2020, prot. 1292 del 11-02-2020
Marsciano	Prot. 1385 del 12-02-2020
Massa Martana	Prot. 1494 del 17-02-2020
Monte Castello Vibio	Prot. 1329 del 11-02-2020, prot. 5738 del 02-07-2020
Paciano	Prot. 1458 del 14-02-2020, prot. 1744 del 24-02-2020, prot. 7560 del 08-09-2020
Panicale	Prot. 1272 del 11-02-2020
Passignano sul Trasimeno	Prot. 1240 del 10-02-2020, prot. 1343 del 12-02-2020
Perugia	Prot. 1530 del 18-02-2020, prot. 1554 del 18-02-2020, prot. 4442 del 28-05-2020
Piegaro	Prot. 1181 del 07-02-2020, prot. 1447 del 14-02-2020
San Venanzo	Prot. 1297 del 11-02-2020
Todi	Prot. 1302 del 11-02-2020
Torgiano	Prot. 3614 del 24-04-2020,
Tuoro sul Trasimeno	Prot. 829 del 28-01-2020, prot. 1332 del 11-02-2020, prot. 2778 del 25-03-2020
Valfabbrica	Prot. 1654 del 20-02-2020

Considerato, altresì, che con successiva nota prot. n. 2090 del 5 marzo 2020 AURI ha sollecitato ai gestori del servizio rifiuti dei comuni umbri l'invio dei dati richiesti fissando il termine del 31/3/2020,

Preso atto dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi AURI con nota prot. n. 2865 del 30/3/2020 ha comunicato ai comuni umbri ed ai gestori del servizio rifiuti un nuovo cronoprogramma per l'invio dei dati ai fini della predisposizione del PEF TARI 2020;

Dato atto che il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha notevolmente inciso negli assetti organizzativi dei gestori del servizio rifiuti, AURI con nota prot. n. 3119 del 9 aprile 2020 ha ulteriormente prorogato ai gestori del servizio rifiuti il termine per l'invio del cosiddetto PEF grezzo alla data del 27 aprile 2020;

Considerato che ai fini della predisposizione del PEF TARI 2020 si è tenuto conto di quanto comunicato dal gestore del Sub Ambito n. 2, GEST S.r.l., in conformità con le modalità disciplinate dall'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con le note acquisite al protocollo AURI e conservate in atti;

Rilevato che per quanto attiene ai comuni che gestiscono segmenti del servizio in economia tutti i dati contabili per la definizione del PEF TARI MTR 2020 sono stati ricavati dalle comunicazioni effettuate dai medesimi comuni sulla base delle fonti contabili provenienti dai bilanci dell'ente;

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Considerato che in data 25 giugno 2020, a mezzo pec, AURI ha provveduto ad inviare una prima bozza di PEF TARI 2020 a tutti i comuni dell'Umbria ed ai relativi gestori del servizio di rifiuti al fine di verificare e controllare la correttezza dei dati inseriti nel tool di calcolo del metodo MTR;

Dato atto che in relazione alle bozze di PEF TARI 2020 inviate da AURI si sono avviate fasi di consultazione con i comuni e con i gestori volte ad eliminare eventuali errori od incongruenze contenute nelle medesime bozze. Tali incontri, a causa del perdurare dell'emergenza COVID-19, si sono svolti in modalità di videoconferenza. In particolare quelli con i Comuni si sono tenuti secondo il seguente calendario fissato da AURI:

- mercoledì 1 luglio 2020, ore 15:30, Sub Ambito n. 1;
- giovedì 2 luglio 2020, ore 10:00, Sub Ambito n. 2;
- giovedì 2 luglio 2020, ore 15:30, Sub Ambito n. 3;
- venerdì 3 luglio 2020, ore 10:00, Sub Ambito n. 4.

Considerato che in relazione alle norme sopra richiamate il termine per l'approvazione dei PEF TARI MTR è stato posticipato al 30/9/2020 in considerazione della emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;

Considerato altresì che in relazione ai contenuti della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF si è reso necessario procedere alla richiesta di ulteriori dati ai comuni ai fini della corretta compilazione dei PEF TARI 2020;

Rilevata la necessità di acquisire i dati di cui sopra con nota prot. n. 5861 del 7/7/2020 AURI ha richiesto l'invio degli stessi entro la data del 10/7/2020;

Preso atto dello spostamento del termine di approvazione dei PEF TARI MTR al 30 settembre 2020 AURI con nota prot. n. 6319 del 24/7/2020 ha differito il termine di cui sopra al 3/8/2020;

Considerato che ai fini della predisposizione del PEF TARI 2020 si è tenuto altresì conto di quanto comunicato dai comuni del Sub Ambito n. 2, in conformità con le modalità di cui alle note sopra richiamate, con le PEC di seguito indicate e acquisite al protocollo AURI:

Comune	Comunicazione in relazione ai contenuti della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF
Assisi	prot. 6611 del 03-08-2020, prot. 7414 del 04-09-2020, prot. 7580 del 09-09-2020
Bastia Umbra	prot. 6643 del 04-08-2020, prot. 7287 del 02-09-2020
Bettona	
Cannara	
Castiglione del Lago	prot. 7199 del 31-07-2020
Città della Pieve	prot. 6101 del 14-07-2020
Collazzone	prot. 5792 del 09/07/2020, prot. 6743 del 07-08-2020
Corciano	prot. 6018 del 10-07-2020
Deruta	prot. 6035 13-07-2020, prot. 6602 del 03-08-2020
Fratta Todina	prot. 6868 del 12-08-2020
Magione	prot. 6551 del 31-07-2020, prot. 7339 del 02-09-2020
Marsciano	prot. 6194 del 20-07-2020
Massa Martana	prot.6634 del 04-08-2020

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Monte Castello Vibio	prot. 5738 del 02/07/2020, prot. 6622 del 03-08-2020
Paciano	prot. 6786 del 10-08-2020
Panicale	prot. 5790 del 09/07/2020, prot. 6687 del 05-08-2020, prot. 7329 del 02-09-2020
Passignano sul Trasimeno	prot. 5980 del 10-07-2020
Perugia	prot. 7151 del 27-08-2020
Piegaro	prot. 6135 15-07-2020
San Venanzo	prot. 6019 10-07-2020, prot. 6356 del 27-07-2020
Todi	prot. 6664 del 05-08-2020
Torgiano	prot. 6521 del 31-07-2020, prot. n. 7158 del 28-08-2020
Tuoro sul Trasimeno	prot. 5955 del 09-07-2020
Valfabbrica	prot. 6872 del 12-08-2020

Dato atto che per i comuni del Sub Ambito n. 2 i dati del cosiddetto PEF grezzo sono stati forniti dal gestore, GEST S.r.l., e dai diversi Comuni e che con riferimento a tali dati si è proceduto ad effettuare le verifiche di coerenza come riportato nella specifica relazione;

Dato atto, inoltre, che la documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 57/2020/R/rif e n. 238/2020/R/RIF è costituita:

- a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF;
- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Vista la relazione del Direttore AURI, parte integrante del presente provvedimento, con riferimento all'applicazione del metodo MTR di cui alla Delibera ARERA 443/2019;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 viene previsto per ogni ambito tariffario comunale, in conformità con le motivazioni meglio specificate nella relazione allegata al presente atto, come di seguito indicato:

Comune	Limite alla crescita tariffaria (percentuale di variazione sul PEF 2019 rettificato)
Assisi	1,20%
Bastia Umbra	2,42%
Bettona	3,40%
Cannara	3,40%
Castiglione del Lago	3,56%
Città della Pieve	-2,10%
Collazzone	3,40%

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Corciano	4,47%
Deruta	3,40%
Fratta Todina	3,40%
Magione	5,80%
Marsciano	6,60%
Massa Martana	3,40%
Monte Castello Vibio	3,40%
Paciano	3,40%
Panicale	3,40%
Passignano sul Trasimeno	3,24%
Perugia	4,25%
Piegara	3,40%
San Venanzo	3,40%
Todi	6,60%
Torgiano	5,17%
Tuoro sul Trasimeno	-0,69%
Valfabbrica	2,80%

Dato atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Rilevato altresì che alcuni Comuni del Sub Ambito n. 2 hanno comunicato, con le relative PEC sopra indicate, di esercitare per l'annualità 2020 l'opzione di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020 che testualmente recita:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" determinando il seguente quadro complessivo;

Comune	Esercizio opzione art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020
Assisi	
Bastia Umbra	X
Bettona	
Cannara	
Castiglione del Lago	
Città della Pieve	
Collazzone	
Corciano	X

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Deruta	X
Fratta Todina	
Magione	
Marsciano	
Massa Martana	
Monte Castello di Vibio	X
Paciano	
Panicale	
Passignano sul Trasimeno	X
Perugia	
Piegaro	
San Venanzo	
Todi	
Torgiano	
Tuoro sul Trasimeno	X
Valfabbrica	X

Dato atto altresì che con successiva nota prot. 7204 del 31/08/2020, AURI, in considerazione del lungo e complesso percorso di raccolta dati e di predisposizione dei PEF TARI 2020 secondo il nuovo metodo tariffario, ha chiesto a tutti i comuni dell'Umbria che avessero particolari esigenze in ordine alla definizione del "Rho" o della percentuale di ripartizione dell'aumento tariffario, a presentare una formale istanza con l'indicazione della richiesta specifica del singolo comune supportata dagli elementi tecnici a sostegno della stessa. Ciò per consentire al Consiglio Direttivo di valutare le stesse istanze nella seduta del 4/9/2020 e, nel caso le stesse siano accoglibili, di procedere con la relativa approvazione in deroga per ogni singolo comune.

Preso atto che in esito alla predetta richiesta sono pervenute le seguenti istanze da parte dei Comuni del Sub ambito n. 2 acquisite al protocollo di AURI:

Comune	Istanza
Assisi	prot. 7414 del 04-09-2020
Bastia Umbra	
Bettona	
Cannara	
Castiglione del Lago	prot. 7422 del 04-09-2020, prot. 7553 del 08-09-2020
Città della Pieve	
Collazzone	
Corciano	
Deruta	
Fratta Todina	
Magione	prot. 7339 del 02-09-2020, prot. 7567 del 09-09-2020
Marsciano	prot. 7545 del 08-09-2020
Massa Martana	
Monte Castello Vibio	
Paciano	
Panicale	
Passignano sul Trasimeno	

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

Perugia	prot. 7409 del 04-09-2020
Piegaro	
San Venanzo	
Todi	prot. 7568 del 09-09-2020
Torgiano	
Tuoro sul Trasimeno	
Valfabbrica	

Di prendere atto della coerenza complessiva delle istanze sopraelencate, pervenute da parte di alcuni Comuni anche dopo la seduta del Consiglio direttivo di AURI del 04/09/2020, con le indicazioni contenute nel metodo tariffario MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019/R/rif e s. m. e i. e, conseguentemente, di ritenere le stesse accoglibili.

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 4/09/2020 "Validazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.";

Visto lo Statuto ed in particolare l'art.7 in materia di competenze del Consiglio Direttivo e l'art. 10 in materia di competenze dell'Assemblea dei Sindaci AURI;

Acquisito il parere tecnico favorevole dell'Ufficio di Direzione dell'AURI

Con voti 46 espressi per alzata di mano e 4 astenuti (Comuni di Collazzone, Monte Castello di Vibio, Panicale, Piegaro) rispetto a 50 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti n° 757.018 abitanti rispetto al totale di n°891.181

DELIBERA

1. Di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto;
2. Di approvare i PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 per i comuni del Sub Ambito n. 2 dando atto che risulta definito per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento;
3. Di dare atto che nella tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF risulta determinato l'importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita (**$\sum T$ max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita**) che costituisce pertanto per l'anno 2020 l'importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore;
4. Di dare atto che i PEF risultano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:
 - a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF;

- b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

- 5. Di dare atto che la documentazione di cui sopra è depositata agli atti di ufficio;
- 6. Di trasmettere il presente atto ai Comuni dell'Umbria per l'adozione dei conseguenti adempimenti;
- 7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'AURI.

L'Ufficio di Direzione
Giuseppe Rossi

Il Presidente
Antonino Ruggiano

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09-09-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18-09-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

18-09-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia

**RELAZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE METODO ARERA MTR
DELIBERAZIONE N. 443/2019/R/Rif CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO AL
PUNTO 4.5 DELLA SUDDETTA DELIBERAZIONE.**

PREMESSA

Con la Deliberazione n.443/2019/R/Rif ARERA ha approvato il metodo MTR “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

L'intervento di ARERA si inserisce nel contesto normativo disciplinato dall'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che prevede quanto segue: *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.*

La predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.*

Al punto n. 4.5 della suddetta deliberazione si prevede espressamente quanto segue:

“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.”

L'articolo 2, comma 17 della legge 481/1995 prevede infatti che: *“Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.”*

Il metodo MTR, dunque, si pone l'obiettivo di predisporre un metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi basato sul principio della copertura dei costi di esercizio e investimento sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”. In sintesi il metodo intende fornire uno strumento di determinazione dei costi coerente con quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 che disciplina le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati che a sua volta ha recepito le numerose direttive europee in tema di corretta gestione del ciclo dei rifiuti. In tale contesto il metodo MTR si identifica con la modalità di determinazione del costo effettivo del servizio più aderente alle finalità cui il legislatore europeo e nazionale hanno teso con l'adozione della vigente legislazione in materia.

CONSIDERAZIONI GENERALI IN TERMINI DI APPLICAZIONE DEL METODO MTR

In termini generali la deliberazione ARERA n. 443/2019 appare ispirarsi alle medesime finalità proprie dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 tra cui quelle di garantire “la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché adeguati livelli di

qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori e [...] il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”

L'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e, in un'ottica di sostenibilità economica e di tutela degli utenti, introduce un limite alla crescita delle entrate tariffarie, prevedendo, qualora ricorrano specifiche condizioni, la possibilità di superamento a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

L'Autorità nazionale ha altresì previsto di modulare gradualmente la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti e il rispetto dell'efficienza del sistema posto dalla legge 205/17 e, al contempo, introducendo

- misure di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019, differenziate in relazione all'efficienza relativa del gestore rispetto al benchmark di riferimento di costo unitario e del livello di qualità del servizio, lasciando in capo all'Ente territorialmente competente la valorizzazione della specifica componente di gradualità;
- la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 su un arco di tempo pluriennale al fine di rafforzare ulteriormente l'elemento di gradualità

L'applicabilità della Delibera 443 alle concessioni esistenti aventi ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti richiede il necessario coordinamento fra i contratti di servizio esistenti e il MTR secondo quanto espressamente si evince dal considerato della Delibera 443 nella parte in cui afferma la ”opportunità di tener conto: o dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato; o della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti [...]” e laddove precisa che “anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, sia opportuno adottare il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani”.

L'art. 2, commi 12, lett. h), e comma 37, della legge n. 481/1995 sancisce espressamente il potere dell'ARERA di incidere, con gli effetti tipici dell'art. 1339 cod. civ., sulle obbligazioni che caratterizzano lo svolgimento dei contratti di utenza.

La sussistenza del potere regolatorio di intervento da parte delle Autorità indipendenti sui contratti di servizio è stata confermata dalla Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “Il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h, L. 14 novembre 1995 n. 481, si può concretare anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta sul quando e sul quomodo, le quali, tramite l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle norme di legge” (cfr., Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2011, n. 16401; Sez. VI, 13 luglio 2012, n. 11992, Sez. VI, 8 novembre 2012, n. 19333)

In tema di integrazione del contratto, quanto previsto dall'art. 1374 cod. civ. secondo cui "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"

Sotto il profilo dell'interesse pubblico, il recepimento nel Contratto di servizio del MTR determina, fra gli altri:

- una uniformazione e razionalizzazione delle modalità di calcolo del PEF;
- una minore incertezza sul quantum da riconoscere al Concessionario nell'ambito del PEF annuale e quindi per i Comuni maggiore certezza sugli importi da inserire nei propri bilanci;
- introduzione di misure di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio, inserendo la possibilità in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza di recuperare eventuali componenti aggiuntive su di un arco temporale pluriennale nei limiti stabiliti dall'MTR;
- maggiore certezza, efficienza, trasparenza e celerità, in termini di valutazione e di calcolo dei costi, nell'analisi e gestione finanziaria delle variazioni del modello organizzativo e gestionale;

DISAMINA DEI MECCANISMI DI APPLICAZIONE DELL'MTR

Nello specifico a titolo esemplificativo si esplicitano alcuni elementi contenuti nel metodo MTR che indirizzano il sistema verso forme virtuose di gestione del ciclo dei rifiuti tra queste si segnalano:

Fattore di Sharing: il fattore di sharing viene introdotto nel metodo come elemento volto a migliorare la qualità della raccolta differenziata. Come noto i ricavi della raccolta differenziata sono quasi sempre stati trattati come ricavi da imputarsi a favore dei comuni quale valore di minor spesa per il costo complessivo del servizio. L'aver introdotto il fattore di sharing che consente al gestore di poter usufruire di parte dei ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti rappresenta un sicuro incentivo al miglioramento della qualità e quantità della raccolta differenziata che può determinare indici di riciclo effettivo dei materiali più elevati di quelli attualmente raggiunti. Nelle attuali convenzioni che regolano la gestione dei servizi tale meccanismo non era previsto con le modalità indicate dal metodo MTR.

Calcolo degli ammortamenti: il metodo MTR delinea un metodo di calcolo degli ammortamenti ai fini della costruzione della tariffa che rende più trasparente la determinazione dei costi del servizio. Di fatto ARERA regola la durata degli ammortamenti dei vari cespiti utilizzati da i gestori con un metodo unico e nazionale che determina una maggiore trasparenza nella esposizione dei costi e un maggior grado di incentivo alla dismissione di mezzi obsoleti (inquinanti) a favore di mezzi più efficienti ed ecologici.

Certezza dei dati nella modalità di determinazione dei PEF: il metodo MTR propone una modalità di determinazione dei corrispettivi basata essenzialmente sul metodo del calcolo dei costi efficienti sulla base di uno sfasamento temporale di due anni (per il 2020 base calcolo 2018). Tale modalità di determinazione dei costi offre un contesto di riferimento più stabile e meno soggetto alla mutevolezza delle previsioni rispetto al precedente sistema basato essenzialmente su una visione prospettica del servizio. Tale metodo, infatti, permette di assorbire eventuali scostamenti economici che si possono verificare in corso d'anno che in passato hanno ingenerato notevoli difficoltà operative, stante l'intangibilità dei PEF approvati dai comuni. Il sistema del calcolo a conguaglio consente di recepire eventuali situazioni imprevedibili che in astratto possono determinare un aumento o diminuzione dei costi, il suddetto conguaglio consente infatti nell'anno di riferimento (a) di verificare i costi effettivi dell'anno (a - 2) e ciò sia al fine di determinare in termini previsionali le tariffe del medesimo anno sia di consentire gli opportuni conguagli.

Gestione dinamica della concessione: il metodo MTR consente una gestione dinamica della concessione che permette alla stessa di adeguarsi alle mutate esigenze che spesso si verificano nel corso della durata pluriennale della medesima concessione. Spesso le concessioni presentano profili

di rigidità nella loro conduzione che determinano difficoltà nel governo della gestione del ciclo dei rifiuti generando un elevato tasso di conflittualità che ingenera incertezza e problematiche operative.

Applicazione uniforme del metodo a livello regionale: come noto la legge istitutiva dell'AURI ha previsto la costituzione di un unico ambito regionale dei rifiuti in sostituzione dei vecchi 4 ambiti. Il processo di aggregazione è fortemente limitato dalla presenza di precedenti affidamenti effettuati sulla base dei vecchi piani di ambito dei quattro ATI. In tal senso la medesima legge regionale ha previsto un progressivo avvicinamento ad una gestione unitaria del Ciclo dei Rifiuti su base regionale man mano che le varie concessioni verranno a scadenza. L'applicazione del metodo ARERA rappresenta un'occasione per uniformare le concessioni vigenti e dare così attuazione agli obiettivi di gestione unitaria dei servizi. Alle modalità di gestione operativa del servizio coerenti con la pianificazione regionale di settore si affianca anche una omogenea valutazione degli aspetti economici e finanziari dei servizi erogati.

SITUAZIONE AFFIDAMENTI NEI SUB AMBITI DI AURI

Di seguito si rappresentano le situazioni inerenti gli affidamenti effettuati nei vecchi 4 ambiti territoriali:

Ambito Territoriale n. 1 (Sub Ambito n. 1): la gara di ambito bandita nel 2015 è stata aggiudicata nel 2019. Avverso l'aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR Umbria che ha escluso tutti e tre i raggruppamenti che hanno presentato offerte dichiarando, di fatto, la gara deserta. Avverso tale sentenza del Tar Umbria pende ricorso in Consiglio di Stato. L'udienza di trattazione è stata fissata per il giorno 24 settembre 2020. In ragione di tale situazione l'applicazione del metodo MTR appare quanto mai necessaria al fine di uniformare la gestione dei vari affidamenti comunali tuttora vigenti.

Ambito Territoriale n. 2 (Sub Ambito n. 2): la gara per l'affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti è stata bandita nel 2008 ed il servizio è stato avviato dal 1/1/2010. La gestione della concessione ha già avuto numerose varianti determinate dal mutare delle condizioni di esercizio degli impianti e dei mutati obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle disposizioni regionali. Per quanto attiene all'impiantistica, attualmente, il gestore non dispone di un impianto presso cui procedere alla stabilizzazione del sottovaglio e al trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata. Tali mutamenti del contesto impiantistico hanno determinato una revisione tariffaria in ragione della necessità di rivolgersi ad impianti non considerati nel perimetro della gara di ambito celebrata. Altro elemento distorsivo inerente l'originaria formulazione della concessione riguarda i mutati livelli di raccolta differenziata richiesti dalla programmazione regionale (72,3%) rispetto a quelli indicati nella documentazione di gara (65%). Le suddette mutate condizioni di gestione della concessione hanno determinato una revisione tariffaria che spesso ha cadenza annuale rispetto alla quale, tra l'altro, l'originaria concessione non definisce nel dettaglio le modalità di adeguamento tariffario.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e in considerazione anche delle richieste già avanzate dal gestore per l'annualità 2020 appare oltremodo utile aderire alla metodologia di definizione tariffaria MTR di ARERA. Tale adesione consentirà un'efficiente gestione della concessione nella sua parte residuale (scadenza concessione 31/12/2024) evitando criticità e contenziosi derivanti dalla situazione sopra descritta.

Ambito Territoriale n. 3 (Sub Ambito n. 3): l'affidamento del servizio al gestore è avvenuto attraverso l'istituto del "in house providing" a partire dal 1/1/2013. L'applicazione del metodo MTR di ARERA consentirà alla concessione di avere solidi parametri di riferimento in ordine alla corretta determinazione dei costi contenuti nei PEF dei vari comuni. Il metodo MTR di ARERA permette,

infatti, di applicare anche in tale Sub Ambito una metodologia “standard” di valenza regionale che consentirà di uniformare le modalità organizzative di gestione del servizio.

Ambito Territoriale n. 4 (Sub Ambito n. 4): la gara per l'affidamento del servizio è stata bandita nel 2013 e aggiudicata nel 2014. Il servizio è stato operativamente avviato a far data dal 1/7/2014. Nel giugno del 2017 il gestore ha avanzato varie riserve con riferimento alla concessione tra cui la più rilevante riguarda l'errata indicazione negli atti di gara del numero delle utenze effettivamente insistenti sul territorio presso cui il servizio viene svolto. Con riferimento all'ultimo PEF TARI approvato le riserve presentate dal gestore ammontano complessivamente ad €. 11.734.260, 24 (iva compresa) ed è immaginabile che nel caso in cui si continuino ad applicare le disposizioni economiche scaturenti dalla gara tali riserve vengano in quota parte aumentate del valore corrispondente al 2020. Sostanzialmente le riserve sul numero delle utenze trovano giustificazione, a parere del gestore, nella maggiore quantità di utenze rilevate in sede di dispiegamento del servizio valori in parte confermati dalle stesse banche dati fornite dai comuni. La decisione in merito alla legittimità delle richieste economiche contenute nelle riserva oltre che valutare la consistenza del numero delle stesse, e in tal senso si può affermare che, effettivamente, queste risultano superiori al dato indicato nella documentazione di gara, dovrebbero valutare l'effettiva incidenza economica delle stesse in termini di disequilibrio economico della concessione. Per quanto attiene alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 tale operazione viene effettuata direttamente dal Metodo MTR ARERA che ricostruisce il costo effettivo del servizio partendo dalle fonti contabili dei gestori. In tale contesto appare oltremodo vantaggioso determinare il corrispettivo della concessione partendo proprio dal dato che scaturisce dall'applicazione dell'MTR che di per sé determina un prezzo congruo rispetto alle prestazioni offerte dal concessionario. Tale scelta operativa oltre che determinare a partire dal 2018 la neutralizzazione di ogni ulteriore pretesa vantata dal gestore consente alla concessione di poter agevolmente essere governata con regole chiare è univocamente baste su una metodologia valida per tutto il territorio nazionale.

CONCLUSIONI

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate è di tutta evidenza il vantaggio generale che il sistema umbro di gestione dei rifiuti urbani ricaverebbe da una applicazione integrale del metodo ARERA MTR di cui alla Deliberazione 443/2019, pertanto, si ritiene opportuno applicare tale metodo MTR apportando le opportune integrazioni ai contratti di servizio vigenti con le modalità e i poteri che discendono dalla normativa nazionale sopra citata.

Perugia, 3/9/2020.

Il Direttore
Dott. Giuseppe Rossi



AURI – Sub Ambito n. 2

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2019
443/2019/R/RIF**

Allegato A

**METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021**

(MTR)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Appendice 2 – Capitolo 4

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4. VALUTAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

La regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito *“l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”*;

In virtù della suddetta Legge regionale sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I.

Le attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani sull'ambito regionale unico (costituito da 92 Comuni) si svolgono a livello territoriale in quattro Sub Ambiti coincidenti con i precedenti ATI.

Il Sub Ambito n. 2 è costituito da 24 Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica.

Tra i compiti dell'autorità di ambito ETC vi è in particolare la definizione di alcuni parametri che possono incidere in modo molto rilevante sull'ammontare complessivo dei costi riconosciuti, di conseguenza, sulla quantificazione delle entrate tariffarie previste per l'anno di riferimento **a**. Nel seguito si descriveranno questi parametri in relazione alle possibili scelte operate dell'ETC AURI Umbria. In generale l'Autorità dispone che *“l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione”*.

4.1 Attività di validazione svolta

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Sub Ambito n. 2 è svolto dal gestore unico, GEST Srl, aggiudicatario della Gara d'Ambito (bando pubblicato nella GUCE in data 19/12/2008). Il suddetto gestore svolge il servizio per mezzo di quattro gestori operativi: GESENU Spa, ECOCAVE Srl, SIA Spa e TSA Spa.

E' opportuno precisare che il nuovo processo regolatorio per la definizione della tariffa in coerenza al nuovo metodo MTR ha implicato verifiche ed approfondimenti di natura tecnica particolarmente complessi. Per tale motivo è stato necessario procedere all'individuazione di soggetti esterni, muniti di adeguata esperienza professionale in materia economico-finanziaria, con specifico riferimento al settore del servizio rifiuti, nonché dotati di idonea struttura organizzativa da affiancare al gruppo di lavoro interno all'AURI per lo svolgimento di tutte le attività previste dall'applicazione del nuovo metodo tariffario.

Nello specifico AURI si è avvalsa:

- del dott. Dario Baldini per lo svolgimento delle attività di supporto all'Ente nel coordinamento e nell'assistenza ai gestori di bacino umbri per la redazione dei PEF in ottemperanza alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif. che ha curato la redazione delle Relazioni di Verifica per la validazione dei dati comunicati dai gestori affidatari dei servizi;
- della società “LABELAB S.r.l.” per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e

supporto metodologico per l'applicazione della medesima deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif. per quanto attiene alla predisposizione e implementazione dei "tool di calcolo".

Le attività di validazione dei dati sono state svolte nei confronti del Gestore GEST Srl (affidataria del servizio) e anche tramite la verifica dei dati forniti dai gestori operativi.

AURI ha effettuato la validazione dei dati trasmessi dai gestori per la redazione dei PEF anno 2020, che comprende la determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2018, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 dell'Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) ed in particolare sui seguenti punti:

- a) coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) rispetto della metodologia prevista dal metodo MTR per la determinazione dei costi sostenuti;
- c) rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

4.2 Il limite alla crescita annuale del gettito tariffario

Uno degli elementi di maggiore novità recato dal MTR e dall'intera attività di regolazione definita dalla Autorità è il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, che per certi versi condiziona molte dinamiche relative ai costi specifici e ai coefficienti che l'ETC deve scegliere e determinare. All'articolo 4 del MTR, l'Autorità impone che in ciascun anno $a=\{2020,2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetti il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1+\rho_a)$$

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, a sua volta determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- **rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;**
- **X_a è il coefficiente di recupero di produttività** determinato dall'AURI nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra **0,1% e 0,5%**; l'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del *range* prefissato;
- **QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con valori compresi tra 0 e 2%** (ad es. in caso di previsioni di incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.);
- **PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3%** (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta).

In sostanza $\rho_a\%$ è il limite massimo percentuale consentito per la crescita delle entrate tariffarie da un anno all'altro.

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie $T_{2019old}$ ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione (co. 4.2).

In ciascun anno $a=(2020,2021)$, i coefficienti **QL_a e PG_a** sono determinati dall'ETC sulla base della seguente tabella, che combina le diverse possibili situazioni di cambiamento della qualità del servizio e della variazione di attività gestionali svolte:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Appare chiaro che l'intervento regolatorio sia indirizzato non solo a **calmierare l'incremento possibile dei costi, ma anche a collegarne la dinamica ad un miglioramento della qualità o delle prestazioni del servizio, mediante il sistema a matrice sopra riportato, di cui al comma 4.4 del MTR.**

Nel caso del sub Ambito n. 2 il limite massimo stabilito per la crescita delle entrate tariffarie è rappresentato dalla percentuale del 3,40%. Tale limite è stato individuato quale valore base per tutti i comuni del Sub Ambito tenuto conto della necessità di avere un incremento tariffario unitario da applicarsi in tutti i comuni interessati dalla concessione. Nello specifico si è tenuta in considerazione la necessità di un aumento dei livelli di qualità accompagnato da un eventuale ampliamento del perimetro di gestione (fattore PG) direttamente collegato alla presenza di COI. Tale condizione base, in linea con le decisioni adottate per gli altri Sub Ambiti del territorio regionale, ha subito parziali deroghe per situazioni specifiche che hanno riguardato alcuni ambiti tariffari. Tali situazioni particolari sono state segnalate dai comuni con istanze che giustificavano l'intervento derogatorio.

Nel caso di incapienza dei costi efficienti in ragione dell'incremento tariffario proposto per tutto il sub ambito, il limite tariffario è stato determinato in modo da raggiungere l'integrale copertura degli stessi. In due ambiti tariffari (Città della Pieve e Tuoro sul Trasimeno) si è verificata una condizione per cui il valore tariffario da MTR è risultato inferiore rispetto a quello del 2019.

Il valore del parametro X è stato previsto in misura pari a 0,3% tenuto conto della particolare modalità di affidamento del servizio che, nonostante l'individuazione di un gestore unico del servizio integrato, presenta elevati elementi di eterogeneità connaturati al capitolato previsto nella procedura di affidamento teso a valorizzare le singole esperienze comunali che non consente una massimizzazione dei recuperi di produttività.

ISTANZE DEI COMUNI

Per i comuni di seguito indicati:

- Assisi;
- Castiglione del Lago;
- Magione;
- Marsciano;
- Perugia;
- Todi;

sono pervenute ad AURI specifiche e motivate istanze che hanno richiesto un'applicazione del

limite tariffario diversificato.

Tali richieste sono state oggetto di istruttoria all'interno del gruppo di lavoro composto da personale interno e professionisti incaricati rilevando che le stesse possono considerarsi coerenti con le indicazioni contenute nel metodo tariffario MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019/R/rif e s. m. e i. e, conseguentemente, di ritenere le stesse accoglibili.

4.3 Costi Operativi Incentivanti

Nell'ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio, **l'Autorità ha previsto anche la possibilità di inserire nel PEF una componente di costo di natura previsionale**, anch'essa suddivisa in oneri fissi e variabili. **Tali componenti sono le uniche di natura previsionale "concesse" dalla Autorità in tutta la struttura del MTR.**

Le componenti **COI_{TV}^{exp}** e **COI_{TF}^{exp}** determinate secondo i criteri di cui all'articolo 8 del MTR, sono relative al conseguimento di *target* di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere **variabile** rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura **fissa** rientrano invece l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

I costi operativi incentivanti sono definiti da AURI, che ha il compito di promuovere il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. AURI, quindi, preliminarmente deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinare i valori dei coefficienti QL_a e PG_a relativi al limite annuale della crescita, nei limiti fissati dal comma 4.4 della delibera n. 443/2019 e secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui al comma 4.3 del MTR.

Ne consegue che l'inserimento dei COI non consente di per sé lo sfioramento dei limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie prevista dall'Autorità, anche se potrebbe determinare il ricorso all'istanza di cui al comma 4.5 del MTR.

L'introduzione delle componenti **COI_{TV}^{exp}** e **COI_{TF}^{exp}** può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Il gestore del servizio in tal modo si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di costo di natura previsionale **COI_{TV}^{exp}** e **COI_{TF}^{exp}**, è previsto, per l'anno (a+2), un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.

L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Nel sub Ambito n. 2 sono stati previsti COI per le seguenti Amministrazioni:

- Comune di Bastia Umbra;
- Comune di Castiglion del lago;
- Comune di Città della Pieve;
- Comune di Corciano;
- Comune di Passignano sul Trasimeno;
- Comune di Perugia;
- Comune di Todi;
- Comune di Torgiano.

Il Comune di Magione, in accordo con il gestore, aveva inizialmente aderito ad un progetto di implementazione del servizio da avviare nel corso del 2020 che prevedeva l'attivazione di COI che tuttavia sono stati stralciati nell'ultima versione del PEF TARI.

I progetti relativi ai COI sono stati proposti dal gestore affidatario del servizio e inseriti fra la documentazione trasmessa dallo stesso gestore ad AURI. I suddetti progetti sono stati valutati in sede istruttoria. All'esito delle verifiche sono state apportate le necessarie rettifiche alle attività non in linea con il metodo tariffario MTR come evidenziato nella specifica relazione di verifica allegata al presente documento.

4.4 Eventuale superamento del limite annuale alla crescita tariffaria

L'Autorità di ambito non ha ravvisato alcuna fattispecie che possa determinare il superamento del limite annuale alla crescita tariffaria.

4.5 Focus sulle gradualità per le annualità 2018 e 2019

A norma dell'articolo 16 del MTR, in ciascun anno $a=\{2020,2021\}$ l'ETC determina i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ precedentemente calcolate, il coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$. Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno a , riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sotto remunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente $CU_{eff,a-2}$. In caso di gestione sovra remunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno "restituire" una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro $CU_{eff,a-2}$.

Il coefficiente γ_a è il risultato della somma di tre componenti:

$$\gamma_a = \gamma_{1a} + \gamma_{2a} + \gamma_{3a}$$

dove:

- γ_{1a} è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;
- γ_{2a} è quantificato considerando l'efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- γ_{3a} è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Il costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = \frac{\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}}{q_{a-2}}$$

Dove q_{a-2} indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ($a-2$).

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) e il *benchmark* di riferimento così determinato:

- fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario, nel caso di PEF per singolo Comune;
- adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo, nel caso di PEF pluricomunale o per ambito.

A seconda della condizione di $CUeff_{a-2}$, della somma $RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$ (che in caso positivo verificano un costo riconosciuto minore di quello efficiente) e dei componenti di γ_a (cioè dei fattori di qualità riconosciuti), vi sarà una differente condizione di conguaglio: quindi **i conguagli sono direttamente determinati dal costo efficiente e da fattori di qualità rilevabili, determinati dall'ETC.**

In sintesi, nel caso in cui:

- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$ quindi **gestione sotto remunerata** rispetto a quella risultante dai costi efficienti, **ovvero conguaglio positivo**:
 - se $CUeff_{a-2} < \text{benchmark}$, cioè il costo efficace è minore del costo standard:
 - l'ente può recuperare dal 50% al 90% di quanto risulta dal RC;
 - se $CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$ cioè il costo efficace è maggiore del costo standard
 - l'ente può recuperare dal 10% al 50% di quanto risulta dal RC per riconoscerlo al gestore;
- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} < 0$ quindi **gestione sovra remunerata** rispetto a quella risultante dai costi efficienti, **ovvero conguaglio negativo**:
 - se $CUeff_{a-2} < \text{benchmark}$, cioè il costo efficace è minore del costo standard:
 - il recupero a favore dei cittadini va dal 10% al 50% di quanto risulta dal RC;
 - se $CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$ cioè il costo efficace è maggiore del costo standard
 - il recupero a favore dei cittadini va dal 50% al 90% di quanto risulta dal RC;

Infine, **il valore effettivo del conguaglio** dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del **numero di rate (r)** per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate. Di seguito si illustrano i criteri adottati nel caso di costo inferiore e superiore al benchmark di riferimento con gli estratti di documenti relativi a due ambiti tariffari riferiti a Comuni della Regione Umbria:

Art 2,3		Entrate tariffarie di Riferimento			
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,90	VERO	Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r <	4
Totale Conguaglio (fisso+variabile)	706.075		Cueff su costo standard		
Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo			INFERIORE		

INDICATORI DI	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						
QUALITA'	Caso_A		Caso_B			Caso_C		Caso_D				
PRESTAZIONI	R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} > 0		R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} ≤ 0			R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} > 0		R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} ≤ 0				
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	< gamma_1 <	-0,06	-0,45	< gamma_1 <	-0,25	-0,45	< gamma_1 <	-0,3	-0,25	< gamma_1 <	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RIICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <	-0,2	-0,3	< gamma_2 <	-0,15	-0,2	< gamma_2 <	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,05	< gamma_3 <	-0,01

Art 16		GRADUALITA'			
		COSTO INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ ₁ Applicati	-0,06	Valori g ₁ Applicabili	-0,25	< g ₁ <	-0,06
Valori γ ₂ Applicati	-0,03	Valori g ₂ Applicabili	-0,20	< g ₂ <	-0,03
Valori γ ₃ Applicati	-0,01	Valori g ₃ Applicabili	-0,05	< g ₃ <	-0,01
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,90				

Art 2,3		Entrate tariffarie di Riferimento			
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50	VERO	Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r <	4
Totale Conguaglio (fisso+variabile)	154.249		Cueff su costo standard		
Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo			SUPERIORE		

INDICATORI DI	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						
QUALITA'	Caso_A		Caso_B			Caso_C		Caso_D				
PRESTAZIONI	R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} >0		R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} <=0			R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} >0		R _{Ctv,a} +R _{Ctf,a} <=0				
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	< gamma_1 <	-0,06	-0,45	< gamma_1 <	-0,25	-0,45	< gamma_1 <	-0,3	-0,25	< gamma_1 <	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RIICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <	-0,2	-0,3	< gamma_2 <	-0,15	-0,2	< gamma_2 <	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,05	< gamma_3 <	-0,01

Art 16		GRADUALITA'			
		COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO			
Valori γ ₁ Applicati	-0,30	Valori g ₁ Applicabili	-0,45	< g ₁ <	-0,30
Valori γ ₂ Applicati	-0,15	Valori g ₂ Applicabili	-0,30	< g ₂ <	-0,15
Valori γ ₃ Applicati	-0,05	Valori g ₃ Applicabili	-0,15	< g ₃ <	-0,05
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50				

Nella documentazione allegata ai singoli tool di calcolo definiti per ambito tariffario sono indicati i parametri definiti da AURI per la valorizzazione del conguaglio che sono definiti separatamente per:

- Valutazione rispetto obiettivi % RD;
- Valutazione Performance Riutilizzo;
- Valutazione soddisfazione utenti.

I parametri individuati da AURI sono stati definiti su scala regionale in relazione alla specifica necessità di allineare le gestioni esistenti ad un'unica visione regionale del sistema di gestione dei rifiuti.

Per quanto attiene la valutazione dei costi Standard AURI ha proceduto ad effettuare una rettifica dei dati forniti dal gestore procedendo alla rideterminazione del calcolo medio ponderato della distanza del singolo comune dagli impianti sulla base delle informazioni presenti sulle banche dati disponibili.

Per tutti i comuni del Sub Ambito n. 2 è stata prevista una rateizzazione su quattro annualità sia nel caso di conguaglio positivo sia in caso di conguaglio negativo.

In ragione di specifiche esigenze nei comuni di Perugia e Città della Pieve i conguagli sono stati previsti per l'intero importo nel 2020.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Come già specificato, il fattore di **sharing b** concerne le seguenti categorie di ricavo:

- derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
- componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- derivanti dai corrispettivi CONAI.

L'introduzione di questo parametro, accompagnato al parametro ω , ovvero il **correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI**, è una **significativa novità del MTR rispetto alla previgente regolazione**.

Il fattore di *sharing* incide infatti nel computo dell'ammontare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TV,a}}{r}$$

Dove:

- AR_a è la somma dei **proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti**; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito dell'affidamento e riconducibili ad altri servizi erogati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio integrato, mentre **tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI** a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il **fattore di sharing dei proventi**, che può assumere un valore compreso nell'intervallo **[0,3; 0,6]**;
- $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei **ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI** a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

- $b(1 + \omega_a)$ è il **fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI**;
- Ω_a è il **fattore correttivo del fattore di *sharing* applicato ai proventi CONAI**; è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ ($\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere; $\gamma_{2,a}$ è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω_a **può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1; 0,4]**.

Al fine di comprendere al meglio il significato del fattore di *sharing* b e del correttivo del fattore di *sharing* per i proventi CONAI ω , si consideri che essi sono **fattori moltiplicativi dei ricavi derivanti dai rifiuti che sono posti in riduzione dei costi che devono pareggiare le entrate tariffarie**. Nella tabella seguente vengono evidenziate le correlazioni.

Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>	Valori max del range ammesso per i fattori di <i>sharing</i>
<i>b</i>	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio

Tale fattore è stato inserito per incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta. I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di *range* prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF l'ETC descriva *“le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia”*.

La disposizione indica che l'ETC possa decidere di detrarre dai costi una quota massima dei proventi dalla vendita di energia o di materiali (utilizzando coefficienti di *sharing* alti), ma debba giustificarlo nel PEF.

Per tenere conto della diversa natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI è stato introdotto il fattore correttivo ω .

In funzione delle scelte dei coefficienti si determineranno diverse situazioni che sono descritte di seguito:

- $b(AR_a)$ nel caso di vendita di materiali o energia a privati **l'ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 30% al 60% del ricavo e quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 40% al 70% del ricavo dal libero mercato**;
- $b(1+\omega_a)AR_{CONAI,a}$ nel caso di **proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI le trattenute dipendono dai due parametri ω_a e b** . Verifichiamo cosa accade nei casi limite:
 - nel caso in cui vi siano **performance molto elevate** e quindi sia possibile porre $\omega_a=0,1$:
 - **l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 33% ($b=0,3$) al 66% ($b=0,6$) del ricavo; quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 34% al 67% del ricavo derivante dal CONAI**;

- nel caso in cui vi siano performance molto basse e quindi sia possibile porre $\omega_a = 0,4$:
 - l'Ente può trattenere al gestore e detrarre dai costi da inserire nel PEF dal 42% ($b=0,3$) all'84% ($b=0,6$) del ricavo quindi il gestore potrà avere riconosciuto dal 16% al 58% del ricavo.

Nelle tabelle che seguono viene esemplificato quanto sopra indicato.

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato $b(AR_a)$		
	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ <i>sharing</i> massimo	30%	70%
$b=(0,6)$ <i>sharing</i> minimo	60%	40%

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a=0,1$		Performance basse $\omega_a=0,4$	
	$(1 + \omega_a)=1,1$		$(1 + \omega_a)=1,4$	
	ETC	Gestore	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ <i>sharing</i> massimo	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$ <i>sharing</i> minimo	66%	34%	84%	16%

Risulta evidente che in caso di vendita a privati di materiali derivanti dai rifiuti, o sfruttando i medesimi *asset* per erogare servizi diversi da quelli della gestione dei RU, il gestore massimizza i suoi ricavi con un minimo garantito equivalente al 40% degli stessi, mentre in caso di cessione al CONAI i suoi ricavi, oltre che alla scelta dell'ente sul fattore b dipendono dai risultati della raccolta differenziata o dall'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Questo orientamento dell'Autorità quindi, tende a favorire, o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato, riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato. Di seguito le scelte operate da AURI per i Comuni del sub Ambito 2 tese a minimizzare l'impatto tariffario nei confronti dei contribuenti per l'anno 2020.

Art 2,2		Entrate tariffarie di Riferimento		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	Applicato	Min	Valori Applicabili	Max
Fattore di Sharing – b	0,60	0,3	$\leq b \leq$	0,8
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	Applicato	Min	Valori Applicabili	Max
Fattore ω	0,10	0,1	$\leq \omega \leq$	0,4
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	0,66			
Art 15,4 -15,7				
Sharing b per proventi per Conguaglio Calcolato dai costi 2017 riattualizzati al 2018- entrate var 2018				
		0,30		

ALLEGATO:

Documento di validazione dei dati e delle informazioni del gestore necessari alla predisposizione dei PEF.



Validazione dei dati e delle
informazioni necessari alla
predisposizione dei PEF:

Sub-Ambito 2 –
GEST Srl

*(art. 6, c. 3, Del. ARERA 443/2019/R/rif e art.
19 c. 1, MTR)*

05/09/2020

Sommario

1	Introduzione.....	2
1.1	Riferimenti normativi e metodologia	2
1.2	Rettifiche d'ufficio ai dati inviati dal gestore in data 18/05/2020	2
2	Verifica della completezza dei documenti	3
2.1	Elenco e verifica dei documenti trasmessi	3
2.2	Ulteriori documenti inviati	4
3	Verifica della coerenza e congruità dei dati	4
3.1	Verifica della coerenza degli elementi di costo del PEF rispetto ai dati contabili.....	4
3.2	Verifica del rispetto della disciplina del MTR.....	6
4	Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore.....	9
5	Attestazione.....	10

1 Introduzione

1.1 Riferimenti normativi e metodologia

Il comma 3 dell'art. 6, deliberazione n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità stabilisce che *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*. Il comma 1 dell'art. 19 del MTR stabilisce inoltre che *"Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:*

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore."*

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, AURI ha definito un proprio schema di riferimento per la validazione dei dati articolato in due parti:

1. validazione della *completezza* dei documenti consegnati, con cui compiere la verifica della trasmissione dei documenti e l'esistenza dei contenuti;
2. validazione della *coerenza* e *congruità* dei dati, con cui compiere la verifica confrontando i dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie e in altri documenti di pianificazione predisposti dalla Regione Umbria e da AURI stessa.

La prima parte, illustrata al Cap. 2, consiste nel verificare che il Gestore abbia inviato la documentazione richiesta secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nel MTR e nelle successive comunicazioni e deliberazioni.

La seconda parte (Cap. 3) consiste nel verificare che il Gestore abbia rendicontato i dati in modo coerente, ovvero sia verificata la quadratura algebrica dei dati contenuti nei file Excel inviati con cui risulta costruito il cd. PEF "grezzo" del gestore (coerenza interna) e vi sia corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati che rientrano tra le fonti contabili obbligatorie e dei dati contenuti nel Piano d'ambito (coerenza esterna).

La congruità è verificata quando c'è corrispondenza tra i dati trasmessi e gli ulteriori dati in possesso di AURI contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi trattamento e i cd. PEF sviluppati con il precedente MTN).

Il lavoro di verifica è stato svolto in due fasi:

- d) verifica dei dati inviati dal gestore in data 27/04/2020 (cd primo invio), a valle dell'analisi dei quali l'AURI ha richiesto modifiche e rettifiche;
- e) verifica dei dati inviati dal gestore in data 18/05/2020 (cd secondo invio).

1.2 Rettifiche d'ufficio ai dati inviati dal gestore in data 18/05/2020

AURI ha rettificato alcuni dati contenuti nei file inviati dal gestore con il cd. secondo invio. Le rettifiche riguardano i costi efficienti, la contabilizzazione dei cd. 'costi operativi marginali' e i costi operativi efficienti. All'inizio di ogni paragrafo di validazione, sono evidenziate le rettifiche di ufficio.

2 Verifica della completezza dei documenti

2.1 Elenco e verifica dei documenti trasmessi

A seguito dell'espletamento della procedura di gara per la selezione dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'intero territorio dell'ATI 2, il servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato affidato al RTI tra le società GESENU SpA, TSA SpA, SIA SpA, ECOCAVE Srl. Il RTI ha provveduto a costituire la società veicolo denominata GEST srl in conformità a quanto previsto dagli atti di gara. Per sua natura quindi GEST Srl è un veicolo societario sotto l'egida del quale operano le singole società già costituenti l'RTI che svolgono il servizio in nome e per conto di GEST nelle rispettive aree territoriali di competenza. Per poter dare corretta attuazione alle norme di regolazione e dare una corretta rappresentazione dei costi efficienti è stato necessario applicare la disciplina del MTR a ciascuna delle società socie. La documentazione trasmessa da GEST include quindi dati relativi alla capogruppo affidataria ed a ciascuna delle aziende socie.

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti trasmessi da GEST in data 24/04/2020 propedeutici alla definizione dei PEF 2020 per i comuni inclusi nel Bacino di affidamento 2 di AURI. La documentazione prodotta è completa perché presenta tutti i documenti richiesti dalle norme. Il contenuto dei documenti obbligatori ex art. 18.3 MTR e ai relativi allegati è risultato conforme a quanto previsto dalla disciplina.

Tabella 1 – Documenti ex art. 18.3 MTR

	Documento	Presente	Contenuto
1.	Tabella del PEF (App. 1 MTR) (*)	sì	completo
2.	Relazione di accompagnamento (App. 2 MTR)	sì	completo
2.1	Perimetro (PG)	sì	completo
2.2	Altre info	sì	completo
2.3	Dati tecnici e patrimoniali	sì	completo
2.3.1	<i>Dati sul territorio gestito e sull'affidamento</i>	sì	completo
2.3.2	<i>Dati tecnici e di qualità</i>	sì	completo
2.3.3	<i>Fonti di finanziamento</i>	sì	completo
2.4	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	sì	completo
2.4.1	<i>Dati di conto economico</i>	sì	completo
2.4.2	<i>Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia</i>	sì	completo
2.4.3	<i>Dati relativi ai costi di capitale</i>	sì	completo
3.	Dichiarazione di veridicità (App. 3 MTR)	sì	completo

Nota: (*) documento modificato con il secondo invio.

GEST ha corredato l'invio dei documenti obbligatori con altri dati e documenti di supporto alla lettura e propedeutici alla verifica di AURI dei valori inseriti nel proprio PEF grezzo. L'elenco delle cartelle che contengono i documenti di supporto alla verifica di AURI è indicato nella successiva Tabella 2. In particolare, la cartella 'ALLEGATO 13 - File Excel x ETC' include fogli di calcolo di ciascuna azienda socia e per GEST. Tali file sono riportati senza le formule di calcolo.

Infine, si precisa che in data 07/08/2020 (ns. Prot. 6753) GEST ha inviato ad AURI una nota contenente indicazioni e suggerimenti sulle modalità di applicazione del MTR e di definizione dei parametri. Pur apprezzandone lo spirito che ne ha animato la redazione, riferendosi in larga parte a ad aspetti di competenza dell'Ente e non del Gestore, si è ritenuto opportuno non tenerne conto.

Tabella 2 – Documenti di supporto alle verifiche

Cartelle di allegati	Contenuto
ALLEGATO 02 - Doc tecnico art 8 DPR158	Documenti tecnici dei 25 comuni del Sub-Ambito 2 ex art. 8 DPR 158/1999
ALLEGATO 03 – Indag sodd clienti	Report relativo all'indagine di soddisfazione degli utenti svolta da CERVED GROUP SPA nel mese di Novembre 2018. La suddetta relazione non contiene specifiche indicazioni in merito al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio
ALLEGATO 04 - Report riutil-recupero	Relazione contenente i dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, calcolati da ARPA Umbria (Indice di Riciclo) per l'annualità 2018
ALLEGATO 05 - Bil eserc 2017	Bilanci 2017 delle quattro aziende socie di GEST
ALLEGATO 06 - Bil eserc 2018	Bilanci 2018 delle quattro aziende socie di GEST
ALLEGATO 07 - Libro cespiti al 31-12-2018	Libri cespiti relativi all'esercizio 2018 delle quattro aziende socie di GEST
ALLEGATO 08 - Progetti di miglioramento	Schede descrittive dei progetti di miglioramento ex art. 8, MTR (COI) da attivare nel 2020
ALLEGATO 09 - Relazioni Costi Operativi Marginali	Schede descrittive dei progetti di miglioramento ex art. 8, MTR (COI) già attivati ma non inclusi nel bilancio 2018
ALLEGATO 10 - Fabbisogni standard	Relazione sul calcolo dei fabbisogni standard relativa all'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 653, L. 147/2013
ALLEGATO 11 - Relazione scarica BORGO	Perizia di aggiornamento costi di gestione post-mortem della scarica di Borgogigione
ALLEGATO 13 - File Excel x ETC (*)	Stratificazione dei cespiti e fogli di calcolo dei costi 2017 e 2018 per ciascuna delle quattro aziende socie

Nota: (*) documenti modificati con invio successivo.

2.2 Ulteriori documenti inviati

I dati del Gestore sono stati ulteriormente integrati con alcuni file aggiuntivi e la modifica dei precedenti sulla base delle osservazioni inviate da AURI con la lettera a GEST del 07/05/2020.

Tabella 3 – Documenti di supporto alle verifiche modificati nel secondo invio

Cartelle di allegati	Contenuto
ALLEGATO 01rev - PEF 2020 tabella	PEF grezzo MTR dei 25 comuni del Sub-Ambito 2
ALLEGATO 08rev - Progetti di miglioramento rev. 1 (*)	Schede descrittive dei progetti di miglioramento ex art. 8, MTR (COI) da attivare nel 2020 integrate
ALLEGATO 13rev - File Excel per ETC (*)	Stratificazione dei cespiti e fogli di calcolo dei costi 2017 e 2018 per ciascuna delle quattro aziende socie
ALLEGATO 14rev - Procedura cespiti	File di illustrazione delle modalità di calcolo per IMN e Amm

Nota: (*) documenti modificati con invio successivo.

3 Verifica della coerenza e congruità dei dati

3.1 Verifica della coerenza degli elementi di costo del PEF rispetto ai dati contabili

3.1.1 Verifica dei costi operativi riconosciuti e non con il bilancio

I dati trasmessi relativi alle cinque aziende sono strutturati nello stesso modo. I dati dei bilanci di verifica riflettono il livello di dettaglio dei singoli sistemi di contabili generale o analitica (quando presente). Anche se alcune aziende hanno attività fuori dal perimetro regolatorio o in altro sub-ambito, i dati consentono il raccordo con i valori esposti in bilancio.

Come indicato nella Relazione di accompagnamento dei gestori, i dati riportano anche una distinta valorizzazione dei costi relativi ai servizi attivati nel corso del 2018 e del 2019, ma non presenti nel conto economico di quell'anno, a cui si aggiunge la quota degli oneri di funzionamento ARERA per il 2018 (indicate come 'rettifiche' nelle tabelle della Relazione).

I dati di ciascuna azienda sono stati sottoposti a verifica di coerenza trovando puntuale corrispondenza con i dati di bilancio per entrambi gli anni.

La verifica delle voci di costo indicate nei bilanci di verifica ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti per Ecocave, mentre per GEST, GESENU e TSA sono emerse alcune attribuzioni erronee sia per il 2017 che per il 2018. Alcuni conti del bilancio di verifica includono costi che sono poste rettificative ai sensi dell'art. 1, MTR.

La seguente tabella riporta la denominazione dei conti e l'importo oggetto di rettifica. Tali rettifiche sono state recepite da GEST e sono contenute come modifiche nei documenti trasmessi con il secondo invio. Si precisa che le verifiche effettuate dal Gestore sulle fatture hanno mostrato che alcuni rilievi segnalati da AURI riguardavano costi riconosciuti ai sensi dell'art. 6 e quindi non sono state oggetto di successiva verifica.

Tabella 4 – Rettifiche dei costi riconosciuti per azienda

Euro

Conto	Descrizione conto	2018	2017
GEST			
6801010000	Contributi e solidarietà	250,00	4.336,00
6808002000	Multe e sanzioni	120,59	
6880530000	Sopravvenienze passive		1.477,04
	<i>Totale GEST</i>	<i>370,59</i>	<i>5.813,04</i>
GESENU			
6880501000	Minusvalenze da alienazione beni	7.484,19	5.395,39
6801002000	Mostre e Fiere	32.917,94	
6808002000	Multe e sanzioni	7.228,53	35.367,04
6800502500	Penali su servizi	471,77	2.004,41
6880530000	Sopravvenienze passive	308.401,79	449.385,10
6800546000	Spese per vitto/alloggio	650,98	
6801004000	Sponsorizzazione	1.199,76	
	<i>Totale GESENU</i>	<i>358.354,96</i>	<i>492.151,93</i>
TSA			
B.12b	Accantonamenti per rischi	-	2.719.113,17
	<i>Totale TSA</i>	<i>-</i>	<i>2.719.113,17</i>

Si evidenzia, per dimensione, la rettifica integrale del valore degli accantonamenti per rischi effettuati da TSA nel 2017. Il bilancio 2017 illustra la composizione del totale a bilancio alla voce B.12b e nessuna dei due accantonamenti rientra nella casistica di cui al art. 14.1 MTR. Infatti:

- 480.000 euro è l'importo accantonato a fronte degli illeciti amministrativi con atti 15, 16, 19, 20, 21 e 22/2017 notificati a TSA dal NIPAF dei Carabinieri in data 22/09/2017;
- 2.239.113,17 euro è l'accantonamento relativo al procedimento della Procura della Repubblica di Perugia 2818/2017 in relazione al quale GSE ha richiesto la restituzione degli importi già corrisposti a titolo di incentivi.

3.1.2 Verifica dei cespiti riconosciuti e non riconosciuti con il libro cespiti

I dati sui cespiti sono riportati in cinque file denominati *Nome azienda_Cespiti_MTR.xlsx*. L'analisi ha consentito di verificare la corretta identificazione dei cespiti afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Non sono emerse rettifiche da operare sui dati trasmessi.

3.2 Verifica del rispetto della disciplina del MTR

3.2.1 Verifica dell'allocazione dei costi riconosciuti alle componenti PEF

I costi per natura rilevati in contabilità generale o in contabilità analitica sono stati attribuiti da GEST e i gestori operativi alle diverse componenti del PEF in via principale direttamente, e in subordine mediante utilizzo di driver. Le caratteristiche dei sistemi contabili dei gestori hanno reso possibile l'attribuzione diretta di gran parte dei costi, limitando l'uso dei driver, diversi da gestore a gestore in ragione delle differenze nei sistemi contabili di rilevazione del costo. La Relazione di accompagnamento che riporta tabelle di dettaglio dei driver utilizzati, ha consentito di verificare puntualmente le scelte dei criteri di attribuzione dei costi indiretti alle componenti PEF.

Il controllo dei dati inseriti nei bilanci di verifica ha evidenziato la presenza di costi riconosciuti attribuiti a componenti PEF non coerenti con la disciplina MTR.

Tabella 5 – Diversa attribuzione a componente PEF

Euro

Conto	Descrizione	Valore 2018	CEE 2018	Comp. 2018	Valore 2017	CEE 2017	Comp. 2017	Comp. corretta
GEST								
6800574000	Costi funz. ATI 2 PG	25.800,00	B.7	CGG	53.305,00		CGG	CO _{AL}
6808001500	IMU	48.566,00	B.7	CGG	48.566,00		CGG	
GESENU								
6807001000	Accantonamento fondo rischi	164.176,21	B.12. a	CGG				
6807501000	Accantonamento per oneri	1.307.848,78	B.13. a	CGG, CTR, CTS	1.346.987,54	B.12. a	CGG	Acc
6801050000	Campagne informative	196.661,51	B.7	CGG, CRD	100.515,82	B.7	CGG, CRD	CO _{AL}
6800520000	Ecotassa Rifiuti	2.370.944,91	B.7	CGG, CTR, CTS	272.981,35	B.7	CTR/CTS	CO _{AL}
6808001500	IMU	420.183,48	B.14	CGG	6.572,90	B.14	CGG	CO _{AL}
TSA								
4144000	Spese di Pubblicità e propaganda	19.048,53	B.7	CGG_R	42.928,32	B.7	CGG	CO _{AL}
4144100	Acquisto materiale pubblicitario	1.046,87	B.7	CGG	1.345,87	B.7	CGG	CO _{AL}
4700200	I.M.U.	33.135,00	B.14	CGG	30.620,00	B.14	CGG	CO _{AL}
4700300	TASI	6.663,00	B.14	CGG	5.887,00	B.14	CGG	CO _{AL}
4703000	Contributi associativi	22.147,88	B.14	CGG	22.800,23	B.14	CGG	CO _{AL}
ECOCAVE								
3004500060	Materiale pubblicitario	2.590,00	B.6	CGG				CO _{AL}
8801000080	IMU	5.680,01	B.14	CGG	6.438,09	B.14	CGG	CO _{AL}
8803000010	Contributi ad associazione di categoria	782,19	B.14	CGG	3.700,10	B.14	CGG	CO _{AL}
SIA								
FU63100_4	contributi associativi FISE	10.645,88	B.14	CSL, CRD, CRT, CGG	11.132,93	B.14	CSL, CRD, CRT, CGG	CO _{AL}
FU63101_3	quota associativa Albo Nazionale	3.302,54	B.14	CSL, CRD, CRT	2.835,39	B.14	CSL, CRD, CRT	CO _{AL}
Totale Gestori		4.892.691,91			1.956.615,54			

In primo luogo, le verifiche hanno evidenziato che per tutti i gestori GEST, i costi che ai sensi dell'art. 9 MTR devono essere attribuiti ai costi comuni (CC), e segnatamente ai CO_{AL}, sono stati imputati ad altre componenti PEF. A seguito della segnalazione, GEST ha proceduto alla verifica della corretta attribuzione delle voci di costi rispetto alle relative componenti dei PEF, previste dalla disciplina MTR, effettuando le necessarie correzioni riportate nei file del secondo invio.

I dati di GESENU relativi alle campagne informative di cui alla relativa Tab. 11b della Relazione di accompagnamento dei gestori non sono riscontrabili con quanto indicato nel bilancio di verifica per la componente CARC.

I dati relativi agli altri ricavi sono distintamente indicati nelle Tabb. 13a-13e e correttamente attribuiti alle componenti AR e AR_{CONAI}.

La Relazione di accompagnamento e i file contenenti i dati evidenziano poi per tutte le aziende GEST alcune voci relative a 'rettifiche' in incremento dei costi operativi inserite per tener conto dell'effettivo costo in termini di qualità e quantità del servizio erogato nel 2020. Tali 'rettifiche' definite anche 'Costi Operativi Marginali' riguardano i costi incrementali relativi a:

- a) servizi attivati nel 2018 ma svolti soltanto per una frazione dell'anno, per il periodo non presente nel bilancio 2018;
- b) servizi attivati a partire nel 2019;
- c) la quota degli oneri di funzionamento di ARERA sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con competenza 2018 (art. 1.8 Det. ARERA 02/DRIF/2020).

A questo proposito si osserva che l'inclusione degli oneri di cui al punto c) è coerente con la disciplina di applicazione del MTR, mentre gli oneri di cui ai punti a) e b) hanno richiesto un approfondimento per chiarire la correttezza della loro inclusione tra i costi riconosciuti.

Tali approfondimenti hanno evidenziato che:

- i costi relativi ai servizi di cui il Gestore richiede il riconoscimento in tariffa costituiscono variante del Contratto di servizio che amplia il perimetro della gestione e migliora la qualità del servizio e performance ambientali;
- le modifiche dei servizi di cui sopra, sono stati attivati a seguito di specifiche richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali che hanno approvato i relativi progetti;
- l'attivazione di tali servizi ha determinato per il Gestore investimenti in automezzi, ed attrezzature e un rilevante incremento dei costi operativi che hanno natura ricorrente partire dall'anno di loro attivazione;
- l'attivazione dei progetti correlati alle 'rettifiche' di cui sopra rappresenta un obiettivo miglioramento della qualità del servizio;
- i costi incrementali sono stati determinati sulla base dei costi rilevati dalle fonti contabili obbligatorie relative al 2019, escludendo dal computo i costi sostenuti per avviare il servizio.

Il mancato riconoscimento dei costi relativi a servizi già erogati ma non presenti (in tutto o parte) nel bilancio 2018 per la loro entità potrebbero determinare un consistente disequilibrio economico e finanziario per i gestori principalmente interessati (GESENU e TSA).

Per quanto attiene ai cd. costi operativi marginali si ritiene corretto includere tali importi relativi alle cd. 'rettifiche' indicati nelle Tabb. 5a-5e della Relazione di accompagnamento di GEST tra i costi riconosciuti per la determinazione del corrispettivo 2020;

3.2.2 Verifica metodologia di calcolo dei COI^{exp}

La documentazione prodotta da GEST include singole schede descrittive per ciascuno dei progetti che sono già stati attivati o saranno attivati nel 2020. Tenuto conto di quanto indicato dalla disciplina di cui all'art. 8 MTR, la documentazione inviata inizialmente era incompleta. In particolare:

- gli obiettivi dei progetti di miglioramento oggetto di monitoraggio non erano ben definiti;
- mancavano tabelle in grado di illustrare le modalità di formazione dei costi associati a ciascun progetto inserito tra i COI^{exp}, il raccordo tra i costi per natura riportati in bilancio e i singoli progetti e le componenti PEF di destinazione;
- i maggiori oneri inseriti alle voci costi generali (CGG) non erano dettagliati;
- era assente l'indicazione dei benefici connessi alla riduzione dei costi.

I progetti di miglioramento del servizio previsti per il 2020 sono stati integrati e meglio dettagliati nei documenti contenuti nella cartella ALLEGATO 08rev - Progetti di miglioramento rev. 1. Ciò nonostante permangono due criticità:

- a) a causa dell'approccio ingegneristico utilizzato per la stima dei costi e della difficoltà ad isolarli con facilità nel contesto dei costi riconosciuti 2018, mancano le tabelle di raccordo tra le voci di contabilità e le componenti PEF ex MTR; ciò nonostante è stato comunque possibile disporre di elementi sufficienti per l'istruttoria;
- b) i costi rubricati come spese generali e stimate come 20% del costo diretto di ciascun progetto appaiono illegittime nella misura in cui sono destinate a tener conto dell'utile d'impresa e comunque eccessive rispetto al costo incrementale dei CGG ragionevolmente associato a ciascun progetto.

La prima criticità è stata risolta perché è stato possibile disporre di informazioni integrative sufficienti per effettuare la verifica. La seconda criticità ha invece richiesto la rettifica dei dati inviati.

La tabella seguente riporta l'importo di tali rettifiche.

Tabella 6 – Rettifiche dei costi operativi incentivanti per azienda (COI^{exp})

Comune	Descrizione progetto	COI TV proposto	COI TF proposto	COI TV rettificato	COI TF rettificato
Bastia Umbria	Riorganizzazione RD aree industriali Ospedalichio e Bastia capoluogo	68.801,63	13.760,33	55.041,30	11.008,26
Perugia	Attivazione RD Vetro monomateriale Zona B	137.168,79	27.433,76	73.156,69	14.631,34
Perugia	Incremento personale Centro di raccolta Sant'Andrea delle Fratte	25.850,93	-	20.680,74	-
Perugia	Miglioramento spazzamento stradale	-	87.681,00	-	70.144,80
Todi	Attivazione TARIP	-	106.987,86	-	85.590,28
Todi	Installazione e gestione ecoisole Informatizzate	16.573,68	3.314,74	13.258,94	2.651,79
Todi	Estensione servizio Centro storico Via Sant'Agostino	7.111,90	1.422,38	5.689,52	1.137,91
Torgiano	Attivazione TARIP	-	32.802,86	-	26.242,28
Torgiano	Raccolta a sacchi e pannolini Centro storico	16.796,54	3.359,31	13.437,24	2.687,45
Castiglione del L.	Riorganizzazione Servizi_COI 2020 Rev. 01	148.068,00	29.613,60	118.454,40	23.690,88
Città della Pieve	Attivazione servizi accessori e opzionali	21.532,27	53.113,86	17.225,82	42.491,09
Corciano	Servizio Girasole	100.996,98	20.199,40	80.797,58	16.159,52
Magione	Riorganizzazione servizi	103.872,87	20.774,58	83.098,30	16.619,66
Passignano sul T.	Riorganizzazione servizi	23.385,86	4.677,17	18.708,68	3.741,74

3.2.3 Verifica dell'allocazione dei cespiti alle categorie MTR

I dati di dettaglio trasmessi per la quantificazione delle componenti Amm e R sono riportati in sei file relativi ai singoli gestori (*nome_gestore_Cespiti_MTR.xlsx*) e il file *GEST_Sintesi_CK_PEF.xlsx* contenente la sintesi per il sub-ambito 2.

Dall'analisi è emerso che, nei file relativi alle singole aziende:

1. non erano presenti i dati relativi agli ammortamenti regolatori (Amm);
2. non erano presenti dati relativi alle immobilizzazioni nette (IMN);
3. non era riportato il calcolo complessivo dei lavori in corso (LIC) ma solo il valore delle componenti.

Con il secondo invio sono stati forniti dati di maggior dettaglio che hanno permesso di verificare la correttezza delle elaborazioni svolte dal Gestore.

Con riferimento ai dati di 'rettifica' esposti per TSA nella Tab. 5e si osserva incidentalmente che:

- il valore di 'rettifica' include anche gli importi dell'ecotassa e dell'indennità di disagio ambientale della discarica che dovrebbero essere attribuiti alla componente CO_{AL} e non ai CTS;
- dall'analisi della perizia della discarica di Borgogigione, il valore dell'accantonamento appare calcolato al netto dei ricavi derivanti dal recupero di biogas invece che al lordo, posto che i ricavi da vendita di energia dovrebbero essere invece inseriti tra gli altri ricavi (AR).

3.2.4 Verifica dell'allocazione delle componenti del PEF grezzo ai comuni

Le Tabb. 10a-10e della Relazione riportano i driver utilizzati da ciascun gestore per l'allocazione di alcune componenti PEF – perlopiù CGG, CARC e CTS – ai comuni. L'esame dei driver ha evidenziato la sostanziale correttezza metodologica delle scelte effettuate nell'allocazione dei costi.

Fermi restando i rilievi sopra riportati, i costi indicati dai gestori sono stati allocati ai comuni in modo corretto e completo.

3.3 Verifica della congruità degli elementi di costo del PEF

Il gestore ha fornito i valori dei costi standard di cui al comma 653, art. 1, L.147/13. Gli stessi dati sono stati ricalcolati da AURI in modo coerente con le linee guida interpretative riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

Il confronto dei dati relativi al totale MTR 2020 al lordo dell'IVA, delle rettifiche e senza considerare il vincolo di crescita, con il totale del PEF 2019 mostra che l'incremento medio ponderato tra i due valori è del 9%. Si precisa che il peso dei costi sul totale MTR 2020 dei comuni serviti da GEST è del 11%.

L'incremento riflette in larga parte le differenze derivanti dal diverso metodo di calcolo. Si ritiene quindi che i dati del PEF grezzo esposti dal gestore siano nel complesso congruenti.

4 Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore

L'analisi dei bilanci mostra che il mancato inserimento dei costi relativi a servizi avviati nel 2018 e nel 2019 almeno per gestori operativi del raggruppamento GEST – GESENU e TSA – può determinare un impatto negativo non trascurabile sull'equilibrio economico-finanziario. Infatti, dall'analisi dei bilanci emerge che l'importo delle cd. costi operativi marginali ha una dimensione di fatto pari al margine operativo lordo registrato nel 2018 e superiore di un milione di euro a quello del 2017, mentre i 1.177.121,14 euro inseriti come costi operativi marginali da TSA sono quasi 10 volte il risultato 2018.

Tabella 7 – Verifica delle condizioni di equilibrio economico e finanziario dei gestori operativi GEST

Euro

Società	Indicatore	2018	2017
GESENU	Margine operativo lordo	2.426.981	1.521.306
GESENU	Posizione finanziaria netta	2.287.892	3.991.509
TSA	Risultato operativo	136.667	(4.579.110)

Fonte: Relazione di gestione Bilancio 2018 GESENU e TSA

Tenendo conto che l'applicazione del MTR ha consentito l'emersione del costo effettivo del servizio e pur considerando che il limite alla crescita determina una tariffa inferiore al totale MTR, si ritiene che la stessa garantisce a GEST l'equilibrio economico-finanziario per il 2020.

5 Attestazione

Si attesta che GEST SpA ha inviato ad AURI tutti i documenti richiesti dalle norme e che i dati contenuti nella documentazione ricevuta erano completi, coerenti e congrui.

Si è infatti verificato che i dati trasmessi:

- a) sono coerenti con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie e negli altri documenti di pianificazione predisposti dalla Regione Umbria e da AURI stessa;
- b) sono coerenti, ovvero è stata verificata la quadratura algebrica dei dati contenuti nei file Excel inviati con cui risulta costruito il cd. PEF "grezzo" del gestore (coerenza interna) e c'è corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati che rientrano tra le fonti contabili obbligatorie e dei dati contenuti nel Piano d'ambito (coerenza esterna);
- c) sono congrui, perché c'è corrispondenza tra i dati trasmessi e gli ulteriori dati in possesso di AURI contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi trattamento e i cd. PEF sviluppati con il precedente MTN).

Allegato alla relazione - PEF 2020 MTR ARERA

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2020 con evidenza di tutti i passaggi di calcolo

	Riferimento AURI	S2.22
Rif	Comune	Torgiano
	Quota parte Gestore (comprende conguaglio totale a livello comunale)	1.191.752
	di cui Canone	884.710
	di cui CTS-CTR	307.042
	Quota parte Comune	104.714
A	Totale MTR 2020 (IVA Inclusa) prima dell'applicazione del tetto *	1.296.466

* Valore di costo teorico di applicazione nuovo Metodo Tariffario ARERA ex Del. 443/19 e ante applicazione dei parametri COVID ex Del 238/20

Segue quadro finale costi al netto del limite entrate tariffarie (comprende, ove previste, le variazioni ex Del 238-20)

B	PEF 2020 FINALE su base COMUNALE, Iva compresa	1.215.438
	Costi Variabili PEF2020 - Tv	424.909
	Costi Fissi PEF2020 - Tf	790.530
	PEF 2019 al netto rettifiche (vedi determina 2/20 ARERA)	1.155.719
C	Incremento PEF2020 su PEF2019 rettificato (in %)	5,17%
	Incremento PEF 2020 su PEF2019 rettificato (in euro)	59.719
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Gestore (riproporzione, netto conguaglio comunale)	54.881
	di cui incremento PEF2020 su 2019 per Comune (riproporzione, netto conguaglio comunale)	4.838

Note metodologiche:

L'incremento del PEF2020 sul PEF2019 è ripartito tra Gestore e Comune in proporzione all'incidenza dei costi MTR - Arera del PEF2020

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed elusione, ecc) saranno indicate dal Comune in delibera di approvazione e successivamente comunicate da AURI ad ARERA unitamente al PEF2020.

Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF": In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi.

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

Foglio 1	Schema di sintesi PEF2020 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020, modificato dalla Del_238_2020	E' il prospetto ufficiale per ARERA
Foglio 2	Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri	Analisi ad uso interno
Foglio 3	Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC	Sintesi parametri ETC
Foglio 4	Prospetto con "Costi Standard"	Dettaglio del Costo Standard
Foglio 5	Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore"	Sintesi dati di base gestore da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Gestore
Foglio 6	Prospetto con sintesi dei costi del "Comune". Contiene sintesi dei dati di base da fonte contabile obbligatoria anno 2017 e 2018 del Comune	Rispetto ai dati inviati dai Comuni sono stati rettificati in coerenza a MTR Arera

Foglio 1	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di Torgiano		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	578	-	578
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	175.051	-	175.051
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	131.992	-	131.992
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	119.483	-	119.483
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G	13.437	-	13.437
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	8.504	-	8.504
Fattore di Sharing – b	E	0,6	0,6	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – $b(AR)$	E	5.103	-	5.103
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	G	41.500	-	41.500
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	E	0,66	0,66	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	27.390	-	27.390
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	G	35.061	-	35.061
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,5	0,5	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	4.383	-	4.383
Oneri relativi all'IIVA indetraibile	G	40.805	-	40.805
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	453.235	-	453.235
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	69.163	-	69.163
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-	94.280	94.280
Costi generali di gestione – CGG	G	472.105	-	472.105
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-	10.433	10.433
Altri costi – COal	G	17.536	-	17.536
Costi comuni – CC	C	489.641	104.714	594.355
Ammortamenti – Amm	G	43.514	-	43.514
Accantonamenti – Acc	G	27.554	-	27.554
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	24.567	-	24.567
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	2.987	-	2.987
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	14.455	-	14.455
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R_{ic}	G	507	-	507
Costi d'uso del capitale – CK	C	86.031	-	86.031
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	G	28.930	-	28.930
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	G	19.090	-	19.090
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,5	0,5	0
Rateizzazione r	E	4	4	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	2.386	-	2.386
Oneri relativi all'IIVA indetraibile	G	67.138	-	67.138
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	738.517	104.714	843.231
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/Rif	E	-	-	-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$	C	1.191.752	104.714	1.296.466
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020				
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV_{TV}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS_{TV}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	453.235	-	453.235
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV_{TF}^{EXP}	facoltativo	-	-	-
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	738.517	104.714	843.231
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	1.191.752	104.714	1.296.466
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo	-	-	-
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ al netto della componente di rinvio RCND_{TV}				1.296.466
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			74,26
$q_{=2}$	G			3.048,88
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G			39,31
fabbisogno standard €/cent/kg	E			34,90
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E			-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E			-0,05
Totale γ	C			-0,50
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C			0,50
Verifica del limite di crescita				
rPI_s	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_s	E			0,30%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_s	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_s	E			1,77%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			5,17%
$(1+p)$	C			1,0517
ΣT_s	C			1.296.466
ΣTV_{s+1}	E			360.897
ΣTF_{s+1}	E			794.822
ΣT_{s+1}	C			1.155.719
$\Sigma T_s / \Sigma T_{s+1}$	C			112,2%
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.215.438
delta ($\Sigma T_s - \Sigma T_{max}$)	C			81.028
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV_s	E			424.909
riclassifica TF_s	E			790.530
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Foglio 2

		Per Conguaglio 2018		2018 Gestore
Imput dati Ciclo integrato RU	VOCI DI PEF	BILANCIO CONSOLIDATO 2017 Sogg. Gestore + COMUNE	Costi efficienti per 2018 da 2017 per conguaglio + Sogg. Gestore + COMUNE	BILANCIO CONSOLIDATO 2018 Sogg. Gestore

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	4.834	4.834	578
G	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	145.448	145.448	175.051
G	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	185.608	185.608	131.992
G	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	26.936	26.936	119.483
G	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	-	-	13.437
G	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	22.371	22.371	8.504
E	Fattore di Sharing – b		0,30	
C	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	6.711	6.711	
G	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	44.177	44.177	41.500
E	Fattore di Sharing – b(1+ω)		0,30	
C	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	13.253	13.253	
G	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	29.628	29.628	
C	ΣTV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	372.489	372.489	

G	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	63.685	63.685	69.163
G	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	107.262	107.262	-
G	Costi generali di gestione - CGG	489.741	489.741	472.105
G	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	25.175	25.175	-
G	Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018)	23.041	23.041	17.536
G	Costi comuni – CC	645.219	645.219	489.641
G	Ammortamenti - Amm	36.506	36.506	43.514
G	Accantonamenti - Acc	24.193	24.193	27.554
G	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	24.193	24.193	24.567
G	- di cui per crediti	-	-	-
G	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	2.987
G	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
G	Remunerazione del capitale investito netto - R	8.016	8.016	14.455
G	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	62	62	507
G	Costi d'uso del capitale – CK	68.777	68.777	86.031
G	Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	-	-	28.930
G	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			
E	Rateizzazione r			
C	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC _{TF} /r			
G	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	64.455	64.455	
C	ΣTF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	842.135	842.135	
E	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020			
C	ΣT _a = ΣTV _a + ΣTF _a	1.214.624	1.214.624	

C	TOT PEF	1.214.624	1.214.624	
---	---------	-----------	-----------	--

Grandezze fisico-tecniche

G	% rd			
G	q _{a-2} (t/anno)			
G	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			
E	fabbisogno standard €cent/kg			
E	costo medio settore €/cent/kg			

Coefficiente di gradualità

E	valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ ₁			
E	valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂			
E	valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ ₃			
C	Totale γ			
C	Coefficiente di gradualità (1+γ)			

Comune di Torgiano

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF		Costi del Comune DA CONSOLIDATO 2018 AGGIORNATI ISTAT	COSTI DEFINITIVI DA INSERIRE IN PEF
COSTI DA CONSOLIDATO 2018 AGGIORNATI ISTAT	ADEGUAMENTO SU PREZZI 2020 QUANTITATIVI 2020		

578	-	-	578
175.051	-	-	175.051
131.992	-	-	131.992
119.483	-	-	119.483
13.437			13.437
8.504		-	
0,6	0,60	0,60	
5.103	-	-	5.103
41.500		-	
0,66	0,66	0,66	
27.390	-	-	27.390
35.061		-	
0,5		0,50	
4,0		4,00	
4.383		-	4.383
40.805		-	40.805
453.235		-	453.235

69.163		-	69.163
-		94.280	94.280
472.105		-	472.105
-		10.433	10.433
17.536		-	17.536
489.641		104.714	594.355
43.514		-	43.514
27.554		-	27.554
24.567		-	24.567
-		-	-
2.987		-	2.987
-		-	-
14.455		-	14.455
507		-	507
86.031		-	86.031
28.930			28.930
- 19.090		-	
0,50		0,50	
4,00		4,00	
- 2.386,25		-	- 2.386
67.138		-	67.138
738.517		104.714	843.231
		Vedi delibera	-
1.191.752		104.714	1.296.466

1.191.752		104.714	1.296.466
-----------	--	---------	-----------

74,26			74,26
3.049			3.049
39,31			39,31
34,90			34,90

-0,30			
-0,15			
-0,05			
-0,50			
0,50			

Foglio 3

Art 6.5	Costi riconosciuti		Min	Valori Applicabili	Max
Tasso di Inflazione A (2020)		1,10%	1,10%	Tasso di Inf A	1,10%
Tasso di Inflazione A -1 (2019)		0,90%	0,90%	Tasso di Inf A-1	0,90%
Art15	Componente a conguaglio istat				
Tasso di Inflazione A -2 (2018)		0,70%	0,70%	Tasso di Inf A-2	0,70%

Art 2,2	Entrate tariffarie di Riferimento				
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore di Sharing – b	0,60		0,3	<– b <	0,6
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	Applicato		Min	Valori Applicabili	Max
Fattore ω	0,10		0,1	< ω<	0,4
Fattore di Sharing – b(1+ω)	0,66				

Art 15,4 -15,7	
Sharing b per proventi per Conguaglio Calcolato dai costi 2017 riattualizzati al 2018- entrate var 2018	0,30

Art 12,6	Remunerazione del capitale 2017				
SLIC a	5,30%		2,60%	< SLIC a <	5,80%
Art 12,6	Remunerazione del capitale 2018				
SLIC a	5,80%		2,60%	< SLIC a <	5,80%

Art 2,3	Entrate tariffarie di Riferimento				
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50		Min	Valori Applicabili	Max
Rateizzazione r	4		1	< r<	4
Totale Conguaglio (fisso+variabile)	15.971	VERO		Cueff su costo standard	
Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo				SUPERIORE	
INDICATORI DI	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO				
QUALITA'	Caso_A		Caso_B		Caso_C
PRESTAZIONI	RCtv,a+RCtf,a >0		RCtv,a+RCtf,a <=0		RCtv,a+RCtf,a >0
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	< gamma_1 <	-0,06	-0,45	< gamma_1 <
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <

Art 16	GRADUALITA'				
	COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO				
Valori γ ₁ Applicati	-0,30	Valori g ₁ Applicabili	-0,45	< g ₁ <	-0,30
Valori γ ₂ Applicati	-0,15	Valori g ₂ Applicabili	-0,30	< g ₂ <	-0,15
Valori γ ₃ Applicati	-0,05	Valori g ₃ Applicabili	-0,15	< g ₃ <	-0,05
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,50				

Dati Comune			Comune	Torgiano	L216	
			Regione	Umbria	Anno 2018	Anno 2016
			Cluster di Riferimento	3 - Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale	Fabbisogni Standard Art. 16 All. A Mtr	Fabbisogni Standard C653 Art.1 L. 147/2013
				Valori di Origine	Per Applicazione	
			Quantità di Rifiuti in tonnellate (N)	3.183,40	3.048,88	
	Unità di misura	Valori di Origine ISPRA 2017- 2016	Coefficienti Euro per Ton (A)	Valore del Comune (B)	Componente del Costo Standard	Componente del Costo Standard
					A	A
Costante			130,454		130,45	130,45
Cluster			22,603		22,60	22,60
Economie/diseconomie di scala			0,000		0,39	0,39
Fattori di contesto			0,000		67,91	67,91
					A*B	A*B
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>						
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	0	-1,881	0	0,00	0,00
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	5	4,169	5	20,85	20,85
Discariche	n.	5	-2,531	4	-10,12	-12,66
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	22,98	1,038	25,44	26,40	23,85
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	0,00	-0,130	0,00	0,00	0,00
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	39,79	-0,216	38,62	-8,36	-8,61
<i>Forma di gestione del servizio</i>						
Presenza di gestione associata	Si/No	No	5,82	No	0,00	0,00
<i>Modalità di gestione del servizio</i>						
Presenza di raccolta domiciliare	Si/No	Si	14,71	Si	14,71	14,71
Presenza di centri di raccolta	Si/No	Si	-31,95	Si	-31,95	-31,95
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	Si	10,49	Si	10,49	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>						
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	73,29	0,00	74,26	78,61	79,33
Distanza tra il Comune e gli impianti	Km	152,88	0,18	152,88	26,96	26,96
Costi Standard Unitario ©	Euro per ton				348,96	344,35
Costo Standard Complessivo	Euro				1.063.940	1.096.200

Dati di base Gestore per Comune e per componente di costo - Costi 2017-2018 da fonte contabile obbligatoria, senza IVA (evidenziata a parte)

Driver di ripartizione 1 Ammortamenti			
Driver di ripartizione 2 RIFIUTI TOTALI TONNELLATE da ISPRA			
TOTALE COI			
Driver di ripartizione 4			
Driver di ripartizione 5			
Driver di ripartizione 6			
Driver di ripartizione 7			
Driver di ripartizione 8			
Driver di ripartizione 9			
Driver di ripartizione 10			
Foglio 5		Dati da utilizzare:	
CEM	Dati in Euro	Torgiano	S2.22
	Parte 1 - Info da Schede Check - List	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
A	Costi Variabili		
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	4.834	578
	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	145.448	175.051
	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	185.608	131.992
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	26.936	119.483
	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	0	13.437
	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	22.371	8.504
	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	44.177	41.500
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	29.628	39.054
B	Costi Fissi		
	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	63.685	69.163
	Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - CARC	0	0
	Costi generali di gestione - CGG	489.741	472.105
	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	0	0
	Altri costi - COal	23.041	17.536
	Costi comuni – CC	512.781	489.641
	Ammortamenti - Amm	36.506	43.514
	Accantonamenti - Acc		
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	24.193	24.567
	- di cui per crediti	0	0
	- di cui per rischi e oneri previsti da norme o dal contratto	0	2.987
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0	0
	Remunerazione del capitale investito netto - R	8.016	14.455
	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	62	507
	Costi d'uso del capitale - CK	68.086	86.031
	Costi operati incentivanti fissi di cui all'art. 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	0	28.930
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	64.455	67.377
		Flussi 18	3.048.882
		Fissi 18	861.225
		Variabili 18	337.427
		Totale 18	1.198.653

Dati di base del COMUNE per componente di costo -
Costi 2017-2018 da fonte contabile obbligatoria, senza IVA (evidenziata a parte se info disponibile)

Foglio 6

Dati da utilizzare:

S2.22

Dati in Euro

Torgiano

Parte 1 - Info da Schede Check - List

Consuntivo 2017

Consuntivo 2018

A Costi Variabili

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT

0

0

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

0

0

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

0

0

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

0

0

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}

0

0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

0

0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}

0

0

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

0

0

B Costi Fissi

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

0

0

Costi per l'attività di gestione tariffe e rapporti utenti - CARC

106.517

92.423

Costi generali di gestione - CGG

0

0

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

25.000

10.228

Altri costi - COal

0

0

Costi comuni – CC

0

0

Ammortamenti - Amm

0

0

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

0

0

- di cui per crediti

0

0

- di cui per rischi e oneri previsti da norme o dal contratto

0

0

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie

0

0

Remunerazione del capitale investito netto - R

0

0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}

0

0

Costi d'uso del capitale - CK

0

0

Costi operati incentivanti fissi di cui all'art. 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}

0

0

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

0

0

Componente a congruaglio relativa ai costi variabili – RCTV

0

Componente a congruaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}

0

PEF 2019

Totale Fissa

794.822

Totale Variabile

360.897

TOTALE 2019, netto rettifiche

1.155.719

TOTALE 2019 ufficiale approvato

1.198.719

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

0,00

Da definire a cura del Comune in Delibera

Scelte ETC

coefficiente di recupero di produttività - X_a

0,3%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a

2,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a

1,8%

Coefficiente rho totale

5,17%

Range parametri da metodo

0,10%	< X _a <	0,50%
0%	< QL _a <	2%
0%	< PG _a <	3%

RIF. AM/AG

Comune di Torgiano

PEC

OGGETTO: tariffe TARI 2020.

La situazione attuale di gestione dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati nel Comune di Torgiano è la seguente: **utenze attive n. 3.638, di cui 3.054 domestiche e 584 non domestiche.**

La produzione di rifiuto secco residuo, prevista **per l'anno 2020, è di kg 636.193,50** (I dati sono una proiezione in dodicesimi dei kg registrati nei primi di otto mesi dell'anno).

La **raccolta differenziata** è in incremento, con un valore che nel corso del 2020 ha raggiunto una percentuale dell'**76,59%**, confermando il trend positivo degli ultimi anni.

Il passaggio a tributo puntuale è stato supportato da iniziative di comunicazione ambientale volte a promuovere prevenzione, differenziazione, miglioramento qualitativo delle frazioni di rifiuto da avviare a recupero tra le utenze. E' stata associata infine all'attivazione della tariffa a misura la raccolta porta a porta con sacchi di volume predefinito nel centro storico.

Gli obiettivi di fondo perseguiti nell'anno 2020 sono:

1. la riduzione della produzione totale di rifiuti ed in particolare di quelli indifferenziati;
2. l'ottimizzazione dei servizi di gestione rifiuti, in grado di favorire la massima differenziazione della quota di rifiuto prodotto;
3. l'intensificazione della azione informativa ambientale con modalità innovative nell'interlocazione con le utenze;
4. l'attuazione di iniziative di prevenzione rifiuti a livello comunale.

In relazione a quanto in oggetto, si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2020, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2020, redatto ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019.

Come stabilito dall'art. 5 comma 1 allegato E del Contratto di servizio le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali.

Nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue, avuto riguardo al **PEF totale di € 1.215.438,00.**

Secondo le vostre indicazioni **la simulazione è stata effettuata sull'importo di € 1.191.991,45**, da finanziare mediante l'emissione degli avvisi di pagamento.

Sono stati detratti, ai sensi dell'art. 1.4 della determina n. 2/2020 ARERA, dal PEF totale di 1.215.438,00:

- **€ 3.446,55 di contributo MIUR**
- **€ 20.000,00 di recupero evasione.**

Secondo l'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 che stabilisce che *“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*, l'art. 4 del DPR 158/99 e secondo le vostre indicazioni, si è operato garantendo una forma di applicazione del tributo che premiasse le utenze domestiche, per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata, anche alla luce dell'importante sforzo connesso all'attivazione del tributo puntuale. I costi sono stati attribuiti alle utenze domestiche secondo la finalità agevolativa sopra indicata ed il criterio del gettito, il tutto avuto riguardo all'incremento della raccolta differenziata. I **costi fissi** sono ripartiti nella misura del **65,04%** e quelli **variabili** nella misura del **34,96%**.

Il **gettito delle utenze domestiche** è stato indicato nella misura del **60%**.

I **coefficienti di produzione di rifiuti sono stati confermati**, anche alla luce dell'art. 57bis comma 1 della L. 124/2019.

L'attribuzione della TV è in due quote:

☐ TV1: quota della parte variabile della tariffa calcolata con il metodo del DPR 158/99 (coefficienti kb e kd);

☐ TV2: quota della parte variabile della tariffa commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, calcolata sulla base dei volumi di conferimento del rifiuto indifferenziato.

In questo modo, il costo imputato in TV2 si mantiene ad un livello non eccessivo, permettendo l'ottimizzazione del sistema a misura, che presenta ancora ambiti da migliorare, con riferimento in particolare alle cosiddette utenze zero, a carico delle quali potrebbero non risultare registrati conferimenti.

Sono state, quindi, calcolate le voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza.

Le tariffe fissa e variabile 1 sono le seguenti e producono un gettito di € 1.161.991,45.

Utenze domestiche

Sottocat	Desc Coefficiente	Ka	Kb	€/mq	€/Nucleo
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,86	0,60	1,03	38,85
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,94	1,40	1,13	90,65
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	1,02	1,80	1,23	116,54
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,10	1,80	1,32	116,54
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,17	2,90	1,41	187,77
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,23	3,40	1,48	220,14

Utenze non domestiche

Sottocat	Desc Coefficiente	Kc	Kd	Importo Unitario Fisso	Importo Unitario Varia
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,43	3,98	0,80	0,42
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,39	3,60	0,73	0,38
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,78	7,20	1,45	0,76
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,37	3,39	0,69	0,36
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,84	7,68	1,56	0,81
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,23	20,54	4,15	2,15
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,79	16,47	3,33	1,73
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,21	20,33	4,11	2,13
10	OSPEDALI	0,82	7,55	1,53	0,79
11	UFFICI, AGENZIE	2,21	17,62	4,11	1,85
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	2,40	1,24
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	1,83	16,89	3,41	1,77
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,87	17,17	3,48	1,80
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,29	11,85	2,40	1,24
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,08	4,95	2,01	0,52
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,57	14,45	2,92	1,52
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,49	13,65	2,77	1,43
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,76	11,58	3,28	1,21
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,34	12,30	2,49	1,29
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,32	12,15	2,46	1,27
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,60	23,94	4,84	2,51
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,40	22,14	4,47	2,32
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,19	11,28	5,94	1,18
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,04	28,02	5,66	2,94
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,49	13,70	2,77	1,44
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,38	31,12	6,29	3,26
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,47	13,51	2,74	1,42
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,48	32,00	6,48	3,36
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,74	6,80	1,38	0,71

GESENU SpA

Sede legale, Uffici, Impianti:

Via della Molinella, 7 - 06125 Ponte Rio - Perugia

Tel. 075.57431 - Fax 075.5899732

Web: www.gesenu.it **E-mail:** gesenu@gesenu.it **E-mail certificata:** gesenu@legalmail.it

CAP SOC € 10.000.000,00 i.v. - **Cod.Fisc./P.Iva** 01162430548 - **REA** CCIAA 126603

Alla **tariffa variabile 2**, relativa alla componente collegata agli svuotamenti, sono stati attribuiti **€ 30.000,00**, in considerazione del fatto che trattasi di prima annualità di applicazione del tributo puntuale.

In sintesi per il calcolo della TV2 attribuita alle singole utenze sulla base della misurazione effettiva del rifiuto secco residuo, si è suddiviso l'importo complessivo della TV2 per i kg di secco residuo stimati per il 2020, ottenendo un valore unitario (€/kg). Tale valore è stato moltiplicato per il peso specifico oggetto di continue indagini (per il 2020 è stato previsto pari a 0,08) ottenendo l'importo unitario in €/l **0,003772437** (per chiarire meglio, in considerazione che trattasi di primo anno di applicazione del nuovo metodo, importo che moltiplicato per i litri di rifiuto secco residuo coprono la quota variabile 2 di € 30.000,00).

Di seguito il prospetto di calcolo della TV2;

TOTALE KG RIFIUTO SECCO RESIDUO	636.193,50
TOTALE PEF - MIUR - EVASIONE	1.191.991,45 €
DI CUI COSTI VARIABILI	416.720,21 €
PESO SPECIFICO	0,08
% PESO COSTI VARIABILI	34,96%
QUOTA VARIABILE 2	30.000 €
COSTO AL KILOGRAMMO	0,047155464
TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO (KG / PESO SPECIFICO)	7.952.418,75
COSTO AL LITRO (QUOTA VARIABILE 2 / TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO)	0,003772437

Il saldo degli avvisi di pagamento sarà emesso con scadenza 31/03/2021, con le tariffe sopra indicate, e terrà conto dell'importo già inviato in sede di acconto, pari all'84% delle tariffe 2019,

Sono state, poi, svolte le simulazioni per l'applicazione delle **riduzioni COVID per le utenze non domestiche, finanziate con ricorso al bilancio dell'ente** per un importo complessivo di € 65.000,00.

Le riduzioni delle utenze non domestiche sono state preventivate ai sensi dell'approvando regolamento comunale che recita:

"1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, limitatamente all'anno 2020, in considerazione dell'emergenza COVID – 19 ed alla luce del principio "chi inquina paga":

- le utenze non domestiche di cui alle categorie di cui al DPR 158/1999 N. 1 - 2- 4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16- 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30, sottoposte a sospensione, parziale o totale, sono escluse dall'applicazione del tributo dal giorno 12/03/2020 al giorno 13/05/2020;
-le utenze non domestiche di cui alle categorie di cui al DPR 158/1999 N. 3 – 9 – 10 – 14 – 25 – 26 – 28 - 29, che hanno, comunque subito una riduzione dell'afflusso di clienti e/o della produzione di rifiuti a causa del lock down, beneficiano di una riduzione della tariffa fissa e variabile 1 del 5%".

Sono state, infine, svolte simulazioni per l'applicazione di una **riduzione**, finanziata con ricorso al bilancio dell'ente per gli intestatari TARI di utenze domestiche, **già beneficiarie di bonus spesa, che richiedono un importo stimato pari ad € 5.000,00.**

Si propone, pertanto, un secondo comma all'articolo sopra indicato del seguente tenore:

"2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, limitatamente all'anno 2020, gli intestatari Tari di utenze domestiche, nel cui nucleo familiare un componente sia risultato beneficiario del bonus alimentare, avranno una riduzione del tributo secondo le seguenti modalità:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO RIDUZIONE
1	€ 30,00
2	€ 40,00
3	€ 50,00
4	€ 60,00
5	€ 70,00
6 +	€ 80,00

Si precisa altresì, che, ai sensi dell'approvando regolamento comunale, troverà applicazione anche il seguente comma:

"3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con le altre riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento."

Gesenu S.p.a.

Firmato digitalmente da

**ANNALISA
MACCARELLI**

CN = MACCARELLI
ANNALISA
e-mail =
a.maccarelli@gesenu.it
C = IT



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Finanziaria Tributi Patrimonio Economato UFFICIO/SERVIZIO:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.39 del 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE P.E.F. 2020 VALIDATO E TARIFFE TARI A MISURA ANNO 2020

L'ISTRUTTORE: _____

L'ASSESSORE PROPONENTE: _____

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Torgiano, 24/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

Torgiano, 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Zampolini Rita

COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Liberti Eridano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA Violini Elena

La presente deliberazione n. 39 del 29/09/2020 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267

IL Segretario Comunale

F.to Violini Elena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Torgiano, _____

IL Segretario Comunale

DR.SSA Violini Elena

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ al n. _____
senza opposizioni o reclami;

- è divenuta esecutiva il 29/09/2020

☒ perchè dichiara immediatamente eseguibile;

☐ perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, _____

IL Segretario Comunale

F.to Violini Elena

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO _____
IN DATA _____

IL Segretario Comunale

F.to Violini Elena